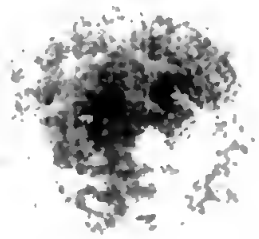

Digitized by Google

4-2-365 B-I

DIFESA
DEL GIUDIZIO

FORMATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA;
nel dì 20. Novembre 1704.

E pubblicato in Nankino dal Card. di TOURNON;
alli 7. Febbrajo 1707.

INTORNO A' RITI, E CERIMONIE CINESI:

Contro un Libello ſedizioſo intitolato
Alcune Riflessioni intorno alle coſe preſenti della Cina.

A cui vengono anneſſe tre Appendici contro le tre Scritture
Latine ultimamente ſtampate dalli Difenſori
de' medeſimi Riti condannati.

O P E R A

DI UN DOTTORE DELLA SORBONA,
traſportata dal Manoſcritto Franceſe da un Religioſo Italiano.

Quaſi ſcelus Idololatriæ eſt, nolle acquieſcere.
Lib. 1. Reg. cap. 15.

* § * § *
* § *

IN TORINO, M. DCCIX.

A ſpeſe di Gio: Battiſta Fontana Libraro.
Con Licenza de' Superiori.

DIFESA
DEL GIUDIZIO
EMANATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA,
nel dì 20. Novembre 1704.
Pubblicato in Nanhino dal Card. di Tournon,
alli 7. Febbrajo 1707.
CONTRO ARIETI, E COMPAGNIE GESUITE.

Quarto in Libello Istoriato
Roma, Stamperia di Propaganda Fide.

Quale si può unire per Appendice contro Scritture
Latine, e Italiane, stampate dalli Padri
de' medesimi Riti Cinesi.

1710.

DIFESA
DEL GIUDIZIO

FORMATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA, nel dì 20. Novembre 1704.

E publicato in Nankino dal Card. di Tournon, alli 7. Febrajo 1707.

Intorno ai Riti, e Cerimonie Cineſi: contro un Libello ſedizioſo intitolato *Alcune Rifleſſioni intorno alle coſe preſenti della Cina.*

TUtto il Mondo è già baſtevolmente informato del Venerabile Decreto uſcito dalla Santa Sede Apoſtolica ſopra la famoſa Controverſia, intorno a' Riti, e Cerimonie Cineſi. Gli atti della condanna ſono ſtati pubblicati per tutta l'Europa, ſiccome la intimazione già fatta alli Veſcovi, e Miſſionarj della Cina dal Cardinal di Tournon Legato della Santa Sede, e Viſitatore Generale delle Miſſioni di quell'Impero, e delle Indie Orientali. Tutti gli Uomini dabbene hanno goduto un ſommo piacere in vedendo la Idolatria condannata, la ſuperſtizione convinta, e riſtabilita la purità del vero culto di Dio, in quei Paeſi lontani; e quel che ci tocca piu da vicino, gli Eretici dell'Europa confuſi, i quali ſfacciatamente rimproveravano alla Chieſa Romana la tolleranza nell'approvare quel *miſto moſtruoſo di Criſtianeſimo,* I.

mo, e di Gentilità, e pretendevano ancora ſotto quel falſo preteſto, di giuſtificare la loro Apoſtaſia dalla Cattolica Fede, co'l vivere in sì ſacrilega ſeparazione.

Altro non ſi deſiderava per l'adempimento di queſta grand'Opera, ſe nonche quelli, che ſino ad'ora aveano ſtimato poter tollerare, ne' loro Neofiti, tutte quelle ſacrileghe ſuperſtizioni, piegaſſero una volta il capo ſuperbo al giudizio di Santa Chieſa, e mutaſſero finalmente diſſegno; e tanto maggiormente ciò poteaſi ſperare ſenza reſiſtenza, quantoche ad ogn' uno è paleſe, ch'eſſi loro vantano la gloria di difendere la infallibilità de' Giudizj della Sede Apoſtolica, e fanno un quarto Voto d'una più ſtretta ubbidienza al Sommo Pontefice, per quello, che appartiene alle ſacre Miſſioni.

Contuttociò, oltre le Perſecuzioni ſuſcitate nella Cina contro il Legato di ſua Santità, delle quali è già Roma con ſicurezza, e diſtinzione informata; il Libello di nuovo ſparſo per tutta l'Italia co'l Titolo di *Riflеſſioni intorno alle coſe preſenti della Cina*, in cui ſi ribellano apertamente contro il ſacro Decreto, da molto di che ſoſpettare; e può far credere, che il Papa in loro ſentenza diventi fallibile quando pronuncia contro i loro ſentimenti; e che più non millantino il Voto diſtinto d' una eſatta raſſegnatezza, quando non vada a ſeconda del loro genio il comando di ſua Santità.

Vero è, che per cuoprire con qualche manto una
Riſſ. 4. diſubbidienza così sfacciata, proteſtano di non ſollevarſi contro il Pontefice, ma ſolamente ſi oppongono al giudizio del ſuo Legato; non parlano con iſchiettezza contro quello della Santa Sede, anzi fingono di non ſapere che il Papa abbia ſopra di ciò decretato. Ignoranza malizioſa, e degna più toſto di gaſtigo, che di compatimento! Credono forſe che il Mondo ſia

così

così ſemplice, onde ſi laſci luſingare così di facile da loro artifici ormai noti? Lo credono sì, perche una gran parte ingannata lor crede. O forſe affettano d'eſſer eſſi creduti cotanto ſciocchi, per poter impunemente ignorare, che vi ſia di fatto un Decreto della Santa Sede, dopoche l'hanno letto più volte citato nel Decreto medeſimo del Legato, che impugnano; dopoche l'han veduto già impreſſo in Roma dallo Stampatore della Camera Apoſtolica; dopoche ſi è ſparſo per tutta l'Italia, anzi per tutta Europa; dopo finalmente che il Papa lo diede colle proprie ſue mani al Generale della loro Compagnia, prima di farlo diſtribuire a Cardinali, e Prelati di Roma?

Qualſivoglia dunque diſſimulazione mette abbaſtanza in chiaro che vogliono eſſi loro far fronte contro il Giudizio della ſanta Sede, combattendo il Decreto della publicazione già fatta dal ſuo Legato. E quella ſtudiata ſemplicità di non ſapere la mente del Santiſſimo, dopoche è divenuta sì pubblica, altro non è, che un raffinamento di diſubbidienza, la quale diſſimula i comandi del ſovrano, per poterli con tutta temerità violare.

Pure ſe ſi contentaſſero ſolamente di non ubbidire, baſterebbe forſe l'autorità de Superiori per ridurli al loro dovere; ma poiche pretendono arditamente di giuſtificare appreſſo del Mondo con queſto Libello la loro diſubbidienza maſcherata da Zelo, ſtimo coſa tanto neceſſaria, quanto un grand'atto di carità, l'informare chiaramente il pubblico, affinche non ſi laſci ingannare, ò non reſti con nuova arte ingannato. Ed ecco tuttociò che intraprendo in queſta *Difeſa del Decreto della Sede Apoſtolica*, con cui riſpondo, avvalorato dalla vera, e Cattolica Religione, alle dodeci Riflеſſioni.

Non è però mio penſiero il far conto di tutte le fievolezze ſpropoſitate, che ſi leggono in quello Scrit-

to, per altro falsissimo, ed ingiurioso. Un Uomo si rende il più delle volte ridicolo, quando prendesi ad impugnare ciò, ch'è degno di riso; e maggiormente allora che dà se medesimo si distrugge. Tal' è per grazia d'esempio, quella impertinente impostura che vi si legge; che *i Giansenisti sieno stati i primi Accusa-*
Rist. 3. *tori in questa Causa*; mentre è notissimo à tutto il Mondo, che i primi Zelanti del vero culto divino furono i Padri Gio: Battista Moralez Domenicano, ed Antonio di S. Maria Francescano, i quali cominciarono a dichiararsi contro li Gesuiti già dall'Anno 1635. in cui non s'era ancora inteso a parlare nella Chiesa nè di Gianseno, nè del suo libro. Ma questo è l'usato artificio de' buoni Padri della Compagnia, il cacciare il Gianseniſmo per ogni buco, ò v'entri, ò non v'entri; E siccome godono un privilegio di far Giansenista chiunque lor piace, così vantano l'auttorità di fare i Giansenisti più antichi del Libro di Gianseno. Evvi un altra stravaganza non men temeraria in quella medema Riflesione, inseritavi però con gran serietà, & è, che *la condanna de' culti cinesi sia insostanza una tacita sodisfazione, che si da a' Giansenisti*, recando smacco al credito della Compagnia di Gesù; come se il Papa regnante, che ha fulminate più Bolle, e Brevi contro i Giansenisti, avesse qualche disegno di sodisfarli; ò pure per non violare l'onore della società venerata, fosse necessitato à permettere nella Chiesa la superstizione, e l'Idolatria.

Qui non vendico le calunnie ivi sparse contro il Legato Cardinal di Tournon, e tutti gli Ecclesiastici del suo Partito, alle quali per dar maggior peso,
Rist. 1. 3. 11. 12. e autorità si va di tanto in tanto insinuando, che *sono cavate dal Diario* delle visite di quell' Eminenza. Basta per ora (fino che venga in luce una sincera Relazione delle cose accadute nella Cina) avvisare il Publico di passaggio che quel preteso Diario altro non sia, che

una

una Lettera del Padre Antonio Thomas Geſuita, ſcritta da Pekino il 1. Novembre 1706. al Generale della ſua Compagnia; avendo avuto vergogna di battezzarla co'l ſuo vero nome, e di publicarne l'Autore: il che ſarebbe ſufficiente a diſtruggere, e gittare a terra qualunque calunnia; ma viene accortamente citata ſotto il titolo di Diario per adeſcare la curioſità de' Parziali, e di *Diario eſattiſſimo venuto da colà*: Anzi per più agevolmente farlo credere, hanno eſtratto poco dopo da quella lettera ſteſſa un breve compedio de' fatti più rilevanti, e più calunnioſi, che ivi ſon contenuti; e l'hanno pubblicato in volgare, perche da ogn'uno ſia inteſo, ſotto il titolo di *Breve Relazione del legato Tournon nella Corte di Pekin*; celando con frode il principio, ed il fine di quella lettera, co'l ſolo diſſegno, che alcuno non s'avveda della maniera, con cui fu ordito, e degli Autori, che hanno lavorato quel maligno Diario. *Riſ.* 5.

Ma che importa? Tutto ciò che per altro poſſono dire alcuni a diſcapito di certi ſoggetti, contro de quali tengono qualche intereſſe, non porta colpo, e non fa veruna impreſſione nell'animo di chiunque non è appaſſionato; quando per altro ſi conſidera, che da Coſtoro ſi difende con maſſima di Morale, che la calunnia non è al più, che un peccato veniale, quando ſe ne ſervono per iſcreditare un perſonaggio d'autorità, che può eſſer loro di pregiudizio. * *Quidni non niſi veniale ſit, detrahentis auctoritatem magnam, ſibi noxiam falſo crimine elidere...* * *Gli Geſuiti di Lovanio nelle loro concluſioni dell'anno 1645. Gaſp. Hurtado diſp. 4. de reo diſt. 1. Dicaſ. de Jure lib. 2. tract. 2 diſp. 12.*

Non eſamino tutte le Declamazioni pedanteſche, le quali non vengono a nicchio in quel libello, ſe non per mancanza di buone, e ſode ragioni; non bado a quegli ſcherzi buffoneſchi che più toſto convengono a Maſchere di Commedia, che a Theologi di Profeſſione; ne aſcolto eſagerazioni eſorbitanti, ſfoghi di collera, figure affettate, quali non ſervono ad altro

che

che ad ingannare il Volgo, e a far raccolta de' ſemplici.

Intendo ſolamente di ben fermarmi ſopra di ciò, che ha potuto fare alcuna impreſſione negli Uomini ſenſati, per non eſſer loro arrivate a notizia tutte le particolarità di queſta cauſa; e di toccare quel ſolo, che può aver ingannato alcun ſoggetto di ſenno, per non aver forſe lette, ò meno conſiderate le ſcritture tutte appartenenti a queſto rilevantiſſimo affare. Sarà mia cura il mettere in chiaro, quanto mi ſia poſſibile, tutti li fatti, i quali ſono, ò malignamente corrotti, ò totalmente ſuppoſti, per ſorprendere la buona fede del Pubblico; e levar tutti i vani pretefti, che vengono inſinuati per indebolire il Giudizio publicato, convincendo tutte le falſe ragioni, condotte a mira di farne temere gl' inconvenienti, ed infauſti ſucceſſi.

Proteſto finalmente di tener lungi da queſto mio proponimento l'eſaminare di nuovo tutto quello, che è ſtato deciſo; non addurrò un' altra volta i fondamenti, ſopra de' quali è ſtabilito il Decreto della Santa Sede; ne porterò in oltre le prove di tutte le verità, che ivi ſi trovano definite. Giacchè la Chieſa ha parlato, ſon' Oracoli le parole, a cui ſi riſponde co'l venerare, e tacere; e ſe gli Autori delle Rifleſſioni hanno avuta la ſolita lor ſeconda intenzione d' impegnarci a queſto nuovo eſame, non aſpettino da noi altra riſpoſta, ſe non quella di Santo Agoſtino: *Modò cauſa finita eſt: nèc amplius vobiſcum agendum eſt, quantum ad jus examinis pertinet: niſi ut prolatam de hac re ſententiam cum pace ſequamini. Quod ſi nolueritis, à turbulenta, & inſidioſa inquietudine cohibeamini.*

Lib. 3. c. Jul. cap. 1.

II. Comincio dunque e dico per quello, che in detto ſcritto è apparente, riſpetto a' Lettori; cioè per la preteſa dichiarazione dell' Imperator della Cina a favore de' Geſuiti, così replicatamente decantata da eſſi loro

ſi loro, che appena vi ſono due Rifleſſioni dove non la mettino in campo; eſſendo queſto tutto il gran fondamento & il più Ordinario, ſu cui ſtabiliſcono le tante ridicole eſagerazioni; quaſi che il Papa col ſuo Legato aveſſe fatti i Cineſi *Idolatri anche a loro diſpetto*, e non oſtante la dichiarazione de' loro legitimi ſentimenti publicata dal loro ſourano. Riſ. 2. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12.

Qui prima di eſaminare che coſa ſia la ſudetta dichiarazione Imperiale, e di mettere ſotto l'occhio del Mondo l'inſigne inganno, che a queſto propoſito fu teſſuto per gabbare, ſe veniva loro ben fatto, la Santa Sede Apoſtolica; ſtimo molto in acconcio l'avviſare che non dourebbe farſi conto alcuno di queſta preteſa dichiarazione, quantunque da quell' Imperatore Gentile foſſe ſtato dichiarato, e deciſo quel tanto, che viene ſuppoſto.

Se a queſto Scrittore dobbiamo dar fede, *l'Imperator della Cina ha dichiarato, che quelli ſuoi Riti ſieno puramente civili*: Così ſcrive nella ſeconda Rifleſſione. Ha riſpoſto di ſuo pugno con ſuo Decreto Imperiale, *che le cerimonie controverſe ſono veramente politiche, ed ha approvato le loro intenzioni*: così la diſcorre nella duodecima. Ecco dunque i due gran punti di queſta famoſa dichiarazione: Primo che i Riti e cerimonie, con cui onorano i Cineſi i loro Antenati defonti, ed il loro Filoſofo Confuſio, ſono ſemplicemente civili, e politiche: ſecondo che i Cineſi non hanno altra intenzione in eſercitandole, che di onorare civilmente e politicamente i loro morti.

Quanto al primo Chi mai può credere che un Idolatra qual' è veramente l'Imperatore della Cina, ò ſia un Gentile, com' eſſi loro il confeſſano, poſſa decidere queſto punto, e che i Criſtiani Cattolici abbiano da venerare un tal Giudizio? Può ben sì quell'Imperatore dichiarare ciò ch'è di fatto nella controverſia intorno alle cerimonie cineſi; può dire, che i ſuoi Popoli

poli fanno tali offerte, e quelle lor cerimonie, per far onore agli Avi defonti, ed al loro Confusio; che a ciò si dispongono co'l digiuno, e con la continenza conjugale per molti giorni; che pruovano le qualità delle vittime da offerirsi, con infonder lor prima nelle orecchie del vino caldo; che dicono tali, e tante orazioni, ò sieno preci: Tutto questo, acconsento, può dichiarare l'Imperatore perche questi son fatti, de' quali non può alcuno averne maggior notizia de' Letterati Cinesi, e dell'Imperatore lor Capo. Mà non può già egli dichiarare, ne decidere, se tutte quelle cose, che da essi loro vengono pratticate, sieno solamente civili, e politiche, e non arrivino alla qualità di culto religioso; poiche questo è un Dogma, di cui non si può far certo giudizio, se non co'l lume della Theologia più sana.

Quanto al secondo punto, il quale ha qualche cosa di più apparente, e sopra di cui l'Autore delle Riflessioni più volte si fonda, io dico: supposto esser vero che quell'Imperatore Gentile possa dichiarare qual sia sopra di questo l'intenzione de Cinesi, e che veramente non abbiano altro fine in tutto quello, che viene da lor pratticato, se non d'onorare civilmente e politicamente i loro Antenati defonti; non sapendo alcuno meglio la loro intenzione ch'egli medesimo; Per questo non può già Egli mai giudicare se quella intenzione non sia veramente erronea, e se i Cinesi non passino di fatto i limiti del culto civile, benche non abbiano intenzione d'oltrepassarli; mentre di ciò non si può far giudizio, se non colle regole della Fede, e co'l Teologico fondamento: Siccome un Mercadante che fa un contratto può bensì dichiarare, e protestare che in facendolo non abbia intenzione di commettere un'usura, mà non può già da se giudicare, e decidere assolutamente da Dottore, e Teologo, che la sua intenzione non sia erronea; essendo

ciò

ciò appartenente al Dogma: anzi, accade bene ſpeſſo che ſi cometta uſura, quantunque non s' abbia intenzione di commetterla: e ne dà la ragione Santo Agoſtino: ancorche non vi ſia, dice egli, alcun peccato attuale, che non ſia volontario, non è però di neceſſità che chiunque pecca voglia expreſſamente peccare, ma baſta che volontariamente commetta quell' atto, il quale in ſe ſteſſo è peccato: *Peccatum ſine voluntate eſſe non poteſt; ſed voluntate facti, non voluntate peccati.* lib. 1. Retract. cap. 15.

Ed in fatti s' egli è vero (come nel proceſſo di queſta cauſa è ſtato provato, tanto da Rituali Cineſi, quanto dalle teſtimonianze di moltiſſimi ſcrittori Geſuiti) che i Cineſi nelle loro cerimonie dimandano, e ſperano di ricevere da' loro Antenati Deſonti, e dal loro Maeſtro Confuſio, ò almeno per mezzo d'eſſi beni temporali, Ingrandimenti di Fortuna, abbondanti raccolte, numeroſa prole, acutezza d'ingegno, lunga vita, e coſe ſimili; al certo non ſi deve far capo alcuno della decantata dichiarazione, che tutti i loro Imperatori poteſſero fare, che non abbiano intenzione di paſſare in ciò i limiti del culto civile, e politico, ne di riconoſcere alcuna virtù ſourana, ò divina ne' loro Antenati, e nel loro Maeſtro; imperocche una tale dichiarazione ſarebbe contraria al fatto; e ciò che ſi potrebbe dire di riſpettoſo, e diſcreto per iſcuſa di quei Monarchi, ſarebbe, che ſe non mentiſcono, quando dicono che non hanno quella intenzione, ſono almeno in errore, non conoſcendo i limiti del culto civile, e politico, qual di fatto oltrepaſſano, abbenche non credano oltrepaſſarlo. Di tutto ciò ne dà la ragione il Dottor Angelico con tutti i Theologi inſegnando che la Preghiera è un atto proprio della virtù della Religione; ne ſi può ſperar di ricevere da Confuſio, ò da Progenitori deſonti, ò pure per mezzo loro, tutti quei beni temporali, nè 2. 2. Q. 83. a. 2.

chiederli, ſenza riconoſcere in eſſi loro quella virtù ſourana, e divina, da cui diſcendono, e che ſola li può concedere,

Parimente ſe deveſi preſtar fede a' Rituali medemi de Cineſi, e agli atteſtati di moltiſſimi ſcrittori della Compagnia, i quali aſſeriſcono, che là ſi onorano gli Antenati, e Confuſio con ſagrificj, con ucciſioni d'animali, con oblazioni, ed effuſioni del loro ſangue, con abbruggiamenti d'incenſo, e d'altre coſe di prezzo, in tempi a ciò ſpecialmente conſagrati; non ſi devono punto conſiderare, e a nulla vagliono tutti gli editti degl' Imperatori Cineſi, e tutte le proteſtazioni de' Mandarini, e Letterati della Cina, quand' anche dichiaraſſero, che non ſieno queſte cerimonie, ſe non dimoſtrazioni d' onore puramente civile, e che non abbiano altra intenzione, che di onorare politicamente, e civilmente i loro Antichi, ed il loro Maeſtro; mentre cadono in ciò nell' errore: Ecco il perche. Avendo già ſtabilite il Signore Iddio tutte quelle coſe come cerimonie di Religione, primieramente nella Legge di Natura per ſegreta inſpirazione fatta alli primi Patriarchi del Mondo, come oſſervano i Santi Padri; indi nella Legge di Mosè con un comando eſpreſſo intimato a quel Santo Legislatore; ed avendo comandato agli Uomini di riconoſcere la ſua ſourana Maeſtà con queſti atti, e ſegni eſteriori; non v'ha più veruna autorità umana, che poſſa per così dire profanare quei Riti, e quelle cerimonie, le quali per divina inſtitutione ſon religioſe, e ſacre, co'l renderle puramente civili, e politiche.

Che giova dunque a queſto vano Scrittore l'eſclamar mille volte, che l'Imperatore *ha dichiarata, anzi approvata l'intenzione de Cineſi*; e che quei Popoli non hanno altro fine che di onorare civilmente e politicamente i loro morti? Quantunque foſſe anche vero (*ſiccome proverò ch'è falſiſſimo*) li Cineſi non fareb-

rebbero per questo innocenti, e liberi dall' Idolatria.

Distingue a questo proposito tutta la Dottrina Teologica due intenzioni: l'una diretta, e formale chiamata *Intentio operantis, & offerentis:* l'altra per così dire materiale, qual consiste nella qualità medema delle azioni, ed oblazioni chiamata per ciò *Intentio operis, & oblationis.* Ora qualunque sia ne' Cinesi la intenzione degli operanti, ed' offerenti, e qualunque dichiarazione ne facciano i loro Imperatori, Mandarini, e Letterati; resta però immutabile l'intenzione dell' opere, e dell' oblazioni: perche serbano il primo significato, che sortirono dalla instituzione di Dio; niente si muta la natura delle preghiere da essi loro offerite, per conseguire beni temporali per mezzo delli Antenati, e di Confusio. Se si trattasse quì di azioni, che fossero totalmente indifferenti al religioso, e civile, al divino, ed umano, potrebbero dall' intenzione degli operanti argomentare un tale determinato fine, cioè di culto civile, e politico; ma oltre le orazioni, le quali da se medesime sono atti di Religione, quelle cerimonie, ed offerte colle quali vengeno da Cinesi onorati i loro progenitori defunti, e Confusio, furono sin dal principio del Mondo determinate da Dio a significare culto divino. Dal che conchiudo, che qualsivoglia intenzione abbiano i Cinesi, non possano senza peccato d'Idolatria esercitarle per onorare civilmente qualsivoglia Creatura. Così determina, così conchiude il più famoso Teologo della Compagnia Francesco Suarez: *In his signis externis potissimum attendenda est præter intentionem internam, publica dispositio. Nam si hæc signa sufficienti auctoritate, & potestate ad significandum Deum, & cultum ejus sunt imposita, solùm ad divinum cultum usurpari possunt; & si creaturis communicetur talis cultus, erit Idolatria, saltem exterior, si non ex animo atque ex falsâ extimatione fiat.* 3. p. Q. 25. a. 1. & 2. disp. 52. sect. 3.

Certamente se fosse necessario l'aver una intenzione diretta, e formale di riconoscere in una Creatura qualche virtù sourana, e divina, per esser colpevole d'Idolatria, conforme lo suppone perpetuamente lo strepitoso Autore delle Riflessioni, niuno de' Cristiani caduto nelle persecuzioni, sarebbe stato tenuto per Idolatra, profumando gl'Idoli coll'incenso, perche in verità non aveano intenzione diretta, e formale di riconoscere in essi qualche virtù divina, e sourana; la maggior parte de Filosofi, e falsi sapienti del paganesimo non sarebbero stati Idolatri; essendo molto ben persuasi, che ne Giove, ne Bacco, ne Esculapio, ne' tanti altri erano vere divinità; anzi confessavano, e dichiaravano apertamente (il che è notabilissimo in questo proposito) che tutte quelle cerimonie del Gentilesimo non erano se non usanze civili, e non atti di Religione. Cosi dichiarò Seneca, il quale riferito da Santo Agostino diceva a faccia scoperta parlando di tutte quelle cerimonie dal Paganesimo: *Hæc omnia servabit Sapiens tanquam legibus jussa, non tanquam Diis grata. . . . . Omnem istam ignobilium Deorum turbam, quam longo evo longa superstitio congessit, sic adorabimus, ut meminerimus, cultum ejus magis ad morem, quam ad rem pertinere.* Così parimente protestò Cicerone al dir di Latanzio: *Intelligebat falsa esse quæ homines adorarent; ait tamen non esse illa vulgo disputanda, ne susceptas publicè Religiones disputatio talis extinguat.* Sicche riducevano al punto di Politica tutta la Religione, che professavano esternamente; e niente di meno sono tenuti per Idolatri, abbenche non osservassero tutti questi Riti, che per motivo politico: anzi consisteva in questo appunto il loro errore, che non credeano di commettere Idolatria, perche tutto ciò faceano a solo motivo di politica cerimonia. Ecco l'autorità del sopracitato Teologo della Compagnia: *In hoc multi videntur erraſſe, quod non putarint*

Riſl. 4. 5.

lib. 1. de Civ. Dei c. 10.

lib. 2. Divin. Inſtit. cap. 3.

hunc

bunc modum Idololatriæ (nempè ſine affectu colendi Creaturam, ut Deum, ſed ſolum exhibendi ſignum externum adorationis ſoli Deo debitæ) pravum eſſe, quando ſit ob civilem cauſam. Del che ne rende ragione in altro luogo: *Sicut duobus modis poteſt quis verbo proferre mendacium, ſcilicet vel putans ſe dicere verum, vel volendo loqui contra mentem; ita duobus modis poteſt quis velle exhibere divinum honorem ei qui non eſt verus Deus: primo deceptus falſa opinione divinitatis in illo cogitatæ: ſecundo ſine tali opinione, per adulationem, vel diabolicum timorem,* (ecco i motivi politici) *volens adorare & ſignum falſum excellentiæ exhibere; & utraque eſt Idololatria.* *Tom. 1. de Relig. Tract. 3. lib. 2. c. 6. n. 5. cap. 4. n. 14.*

Adunque con qual' ardire ſi pretende ancora di giuſtificare le Idolatrie Cineſi ſul frivolo preteſto d'una intenzione lodevole, e d'un fine puramente civile, e politico? In darno, e non ſenza temerarità ſi mette in dubbio, *ſe poſſa il Papa definire che la intenzione de' Cineſi nelle controverſe lor cerimonie ſia rea d' Idolatria;* mentre ſenz' anche l' intenzione di eſſere Idolatra, anzi con aver ſolo un fine puramente politico, ſi può commettere l' Idolatria, offerendo ad una pura creatura quel culto, che al ſolo vero Dio giuſtamente ſi deve. Come ancora potrà non quietarſi l'agitato Scrittore? Dirà forſe, che queſto ragionamento prova al più, che i culti ſolenni offerti, e che tuttavia s' offeriſcono da' Cineſi a Confuſio, principalmente nelli due equinozj dell'anno, ſempre però proibiti da' Padri zelanti della Compagnia, ſieno illeciti; perche vi ſanno delle preghiere, ed invocazioni, d'immollamenti d'animali con offerte del loro ſangue, effuſioni de liquori con ſagrificj; coſe tutte, che ò per natura, ò per divina inſtituzione ſono atti di culto religioſo, e divino: ma non pruova, che i culti meno ſolenni, ne quali vi ſi fanno ſolamente alcune profonde inclinazioni, e certi profumi d'incenſi, e d' altri aromi, ſie- *Riſl. 5.*

no

no illeciti, e ſuperſtizioſi, mentre queſte coſe non ſono ſtabilite per inſtituzione divina a riconoſcere l'autorità ſourana di Dio.

Qui faccio forza a me ſteſſo nel laſciare di mettere all'eſame, ſe veramente li Geſuiti non abbiano mai permeſſo a' loro Neofiti di aſſiſtere, ed anche amminiſtrare ne' culti ſolenni di Confuſio, eſſendovi in ciò non pochi, e molto forti argomenti in contrario: dico ſolo, che ſe l'Autore di queſte Rifleſſioni aveſſe qualche barlume di Teologia, dovrebbe ſapere, che poſto venga provato, che li Cineſi onorino in alcuna ſtagione dell'Anno i loro Antenati, e Confuſio di culto religioſo: dato ſia in chiaro che venga queſto Filoſofo venerato da loro come un ſanto, anzi come il più grande di tutti i ſanti, e come una ſpecie di Nume in tempj ſpecialmente conſagrati alla di lui memoria, (come già s'è provato nel decorſo della cauſa) ſiegue neceſſariamente, che ogni altro culto meno ſolenne, che ſe li renda in altre congiunture, è riputato religioſo. Acconſente eſpreſſamente a queſto principio il Geſuita Autore del Libricciuolo intitolato: *Lettere ad un' Abbate di qualità*, ove dice nella *pagina 122. che ſe Confuſio è rimirato come Idolo, e le cerimonie degli Equinozj ſono Idolatrie, non può chiamarſi in dubbio, che il rimanente del ſuo culto ſia parimenti ſuperſtizioſo*: Ed il Signor Sardini Avocato de Geſuiti in queſta cauſa nel ſuo 4. Memoriale preſentato alla Sacra Congregatione fol. 4. confeſſa, *che ſe Confuſio nella Cina è tenuto in conto di Nume, è indubitato, che non è lecito di fargli alcun culto, alcunì onore, e non ſi può ſenza ſacrilegio piegare ne pur leggermente il capo avanti il ſuo Nome.* La ragione è chiariſſima, perche ogni atto di culto offerito in onore di un falſo nume è Idolatria: così Tertulliano la ſente. *Si coli honor eſt, ſine dubio Idoli honor Idololatria eſt.* E ſiccome nella Chieſa Cattolica una ſemplice riverenza, un'inchino di capo

lib. de Idolol. c. 15.

fatto

fatto alla Vergine noſtra Signora, ò pure ad altro Santo è un atto di culto Religioſo, (quantunque la ſemplice riverenza, e quell' inchino ſieno per ſe ſteſſi indifferenti ad eſſer atti religioſi, ò civili) poicche per altro onoriamo nella Chieſa la Madonna, ed i Santi d'un culto religioſo: così parimente in una ſetta, dove una Creatura viene tanto riverita come una ſpecie di Nume, ogni menomo culto, che ſe li offeriſca, è riputato religioſo, ed in conſequenza ſacrilego; avvegnache l'acceſſorio ſiegue la natura, e la condizione del principale.

III. Tutto queſto, che ſino adeſſo ho dedotto, prova evidentemente, che non doverebbeſi far conto alcuno di quella preteſa dichiarazione dell' Imperator della Cina, ancorche aveſſe dichiarato, e deciſo ciò che ne viene ſuppoſto. Ma coſa farà, ſe di preſente farò vedere, che queſta ſia una pura chimera maſcherata da Verità dall'artificio di quei buoni Padri? Se farò toccare con mani quel miſtero d'iniquità, di cui dovrebbono aver vergogna, in richiamandolo alla memoria, dopoche quelli, che ſe ne ſono ſerviti per ingannare la Santa Sede, ſono ſtati convinti di falſità, e furberia? Biſogna farlo, mentre a ciò ſiamo forzati. Così non ſi ſervirano più di queſto fantaſma, per metter paura maggiormente ne' ſemplici, e per render vano, ſe foſſe poſſibile il giudizio di Santa Chieſa.

Sappiaſi dunque in primo luogo, che queſta dichiarazione così decantata dell' Imperator della Cina, non è un editto, nè un decreto, come queſto ſcrittore lo chiama nella duodecima Rifleſſione per dar'i maggiore autorità: Anzi non è una dichiarazione de' ſentimenti, e della dottrina de' Cineſi fatta, ed eſteſa dall' Imperatore medemo. Ella è veramente una eſpoſizione, che li Geſuiti di Pekino eſteſero già sino nell' anno 1700. per eſſer poi preſentata a Sua Maeſtà, acciò si degnaſſe di leggerla, e dichiarare, ſe veramente ivi erano

erano ben eſpoſti i ſentimenti della Nazione, ſopra varj punti trà Miſſionarj controversi.

In ſecondo luogo quella eſposizione fù prima ſcritta in lingua Cineſe dalli Geſuiti: ma due Mandarini Ateiſti politici, delli quali si ſervirono per preſentarla all' Imperatore già detto, la traſportarono in lingua Tartara; e così realmente fù preſentata da eſſi loro a Sua Maeſtà.

Terzo; dopo letta dall' Imperatore, non riſpoſe egli diſtintamente a ciaſchedun' articolo in particolare; ma diſſe in generale (come riferiſcono i Geſuiti medemi) che *quanto contienſi in queſto ſcritto, tutto ſta ottimamente, e s' accorda con la gran Dottrina* (cioè con quella del loro Maeſtro Confusio;) *queſta è legge comune a tutto il Mondo l'onorare il Cielo, i Padroni, i Parenti, i Maeſtri, e gli Antenati: Ciò che ſta inſerito in queſto ſcritto è veriſſimo, ne hà biſogno di eſſere in alcuna coſa corretto.*

Nella Lettera ſcritta al Papa 12. Decemb. 1700.

Quarto; quella riſpoſta dell' Imperatore non fù data in ſcritto (conforme lo dice l' Autore delle Rifleſſioni) ma ſolamente in voce; e fù dipoi riferita alli Geſuiti da quelli due Mandarini Ateiſti, che preſentorono la ſudetta ſcrittura.

Riſl. 4. 12.

Quinto; li Geſuiti fecero indi mettere in carta la detta riſpoſta, com' era ſtata loro ſignificata, ed atteſtarono di ſotto, che così l' aveano da due Mandarini ricevuta.

Seſto; quella riſpoſta dell'Imperatore non fù mai publicata nella Cina; come hanno detto più volte i Geſuiti, e l' hanno ſcritto replicatamente in Europa; mà fù poſta ſolamente da un Gazzettante ne' publici foglietti: il che non è il modo di publicare gli editti, e dichiarazioni de Sourani.

Settimo, & ultimo; li Geſuiti traſportarono, due giorni dopo, in latino la loro dichiarazione, e la riſpoſta dell' Imperatore; e così raggirata in tante gui-

ſe

ſe la inviarono a ſua Santità nel giorno 2. di Dicembre 1700.

Già da queſte circonſtanze, e tutte conſiderabili, ciaſcuno può ben vedere qual' impreſſione poſſa mai fare quella falſa ſcrittura. Se l' Imperatore aveſſe egli medemo eſteſa la dichiarazione de' ſentimenti della ſua ſetta, vi ſarebbe anche luogo per credere, che il tutto foſſe eſpoſto con intiera ſincerità. Ma quelli, che l'hanno formata ſono Uomini, che aveano due fini, l'uno di carpire l'approvazione di quell' Imperatore Gentile, l' altro di renderla ben accetta al Vicario di Criſto. Chi dunque può non ſoſpettare, che tali ſoggetti verſatiſſimi nelle doppiezze, e gran Maeſtri in ogn'arte, non abbiano uſate nella loro eſpoſizione dell'eſpreſſioni ambigue, ed equivoche; perche in un ſenſo reſtino approvate nella Cina, come conformi alla Dottrina di Confuſio, e nell'altro non ſieno rigettate in Roma come contrarie alla legge di Criſto? Di più, chi può eſſer certo, che quelli due Mandarini Ateiſti abbiano fedelmente traſportato l'originale Cineſe in Tartaro? Che non abbiano alterate le maniere d' eſprimere, per far più agevolmente aggradire quello ſcritto all'Imperatore, e ſtiracchiandolo dolcemente con geniale interpretazione, ridurlo al proprio ſenſo degli Ateiſti della Nazione? Chi può aſſicurarſi, che quei Mandarini poſſano aver riferito parola per parola la riſpoſta data in Voce dall' Imperatore; e che non v'abbiano aggiunta, ò levata non che una parola, ma ne meno una lettera? Che ſe ciò foſſe, baſterebbe per alterar tutto il ſenſo. Che ſieno ſtati di ſi gran fedeltà Uomini di ſi poca fede? Inoltre chi può ſtar ſenza dubbio, che l'Imperatore, il quale non hà riſpoſto che in generale, come s'è detto, abbia fatta una grave, e matura rifleſſione ſopra tutte le parole di ciaſchun' articolo, delle quali molte ſono ſottopoſte ad equivoci? Chi può finalmente

creder con pace, che dalli Geſuiti, i quali fecero ſtendere in una carta la riſpoſta preciſa, e verbale dell' Imperatore, facendo eſſi ſoli fede, che loro ſia ſtata così riferita, non ſia pur anche rimaſta da loro medemi alterata in qualche parte? Chi lo può credere, ſe non chi riceve à occhi chiuſi tutto ciò gli vien preſentato da Geſuiti?

Ora chiunque non vede il perverſo arteficio in quella loro condotta, ſi può ben dire gran cieco. E quale neceſſità v'era mai, che quei buoni Padri ſi ſerviſſero di due Mandarini, e di tal profeſſione, per far preſentare la loro ſcrittura all' Imperatore, affinche daſſe le riſpoſte; mentre ſi gloriano con tanta oſtentazione d' aver ſempre l' adito aperto, e goder tutta la confidenza appreſſo ſua Maeſtà, dove gl'altri Miſſionarj, che attendono alla coltura de più baſſi, e più poveri non ponno vantar queſt' onore? Qual' uopo faceva il tradurre in Tartaro lo ſcritto, che fù già eſteſo da eſſi loro in Cineſe, quando intende l'Imperatore egualmente amendue quelle lingue? O pure ſe per avventura vi foſſe coſtume, che tutte le ſcritture debbano eſſere preſentate a ſua Maeſtà in lingua Tartara, a che ſervirſi in queſta traduzione così importante di due Ateiſti; mentre il Padre Gerbillon, & il Padre Grimaldi ſono prattici di quel linguaggio?

Non v' ha dunque niente di più moſtruoſo, e di più incapace a far fede, d'una tale dichiarazione così altamente replicata in ogni momento; non eſſendo ſtabilita, che ſul credito di due perfetti Ateiſti, e delli buoni Geſuiti di Pekino, i quali fanno le veci di teſtimonj nella propria lor cauſa.

IV. Mà, sù via concediamo loro per gratia tutto quello, che vogliono, e ſupponiamo contr' ogni apparenza, ò ragione, che i Mandarini preſcelti, e i Geſuiti di Pekino ſieno ſtati in tutto fedeli. Chi non reſterà maravigliato in udire, che i Geſuiti ſieno ſtati

con-

convinti di mille falsità, e di moltissime alterazioni nella traduzione latina, che già fecero della loro esposizione, per inviarla alla Santa Sede Apostolica? Si è pur fatto vedere, che nell'originale Cinese già prima ordito per carpire l'approvazione dell'Imperatore, parlavano veramente secondo i principj della dottrina Cinese, ed esponevano i sentimenti della setta de Letterati come sono di fatto, cioè pieni di superstizione e d'Idolatria; pel contrario nella traduzione latina già inviata, e pubblicata in Roma fanno parlare i Cinesi da Cristiani. Sicchè tant'è lontano, che quella esposizione approvata dall'Imperatore favorisca in qualche modo quei degni Padri, che anzi gli convince di un perfidissimo infingimento.

Basta dare un'occhiata alle osservazioni già fatte per ordine di Sua Santità da Monsignor Vescovo di Rosalia versatissimo nella lingua Cinese, & in particolare fermarsi alquanto sopra quella dichiarazione delli Padri Gesuiti, a render qualunque appieno convinto di quanto asserisco. Per altro non dovendo io trattare più diffusamente queste materie, che sono già dalla Santa Sede decise, mi contentarò solo di mettere sotto gli occhi del saggio Lettore alcune cose di maggior apparenza, e quella specialmente, su cui si fonda l'Autore delle Riflessioni, per giustificare i sentimenti de'Cinesi.

Attendasi bene alla maniera, con cui parlano i Gesuiti di Pekino nella loro versione latina, intorno al punto del culto, che quei Popoli rendono al Cielo. *Quoad Ritus, quibus Cælum colitur, existimamus, his sacrificari Cæli, Terræ, & rerum omnium Auctori, ac Domino; non verò visibili, fusco, & flavo Cælo.* Certamente se così fosse, e se l'Imperatore avesse sottoscritta a nome di tutti i suoi, una tale dichiarazione, ingiustamente verrebbero i Cinesi accusati d'Idolatria in quel punto preciso; e non averebbe torto l'Autore

ſudetto nel dire che l'Imperatore; *ha dichiarato non altro intenderſi da loro per il Cielo, che adorano, che il Padrone, l'Autore, e il Rè del Cielo.* Ma non è così, e l'accennato Monſignore di Roſalia ha fatto vedere falſiſſima queſta verſione, e nulla corriſpondente al Teſto Cineſe, il quale per l'oppoſto contiene apertamente l'Idolatria di quei Popoli.

Riſ. 5.

E per ciò ben intendere, convien ſapere, che li Cineſi diſtinguono nel Cielo materiale, come anche in tutte l'altre coſe, due ſpecie di materia; una più denſa, groſſa, e più ſenſibile agli occhi noſtri; l'altra ſottile, pura, e vivace chiamata da eſſi loro *KANG-TI LI*, e *TAI KIE'*, qual'è il principio, e l'origine del moto, la prima radice di tutte le influenze, e la virtù dominante, che influiſce ſopra tutte le coſe di queſto Mondo. Così adorano eſſi di fatto queſta ſeconda materia, non già la prima. Ora 'l Teſto Cineſe della dichiarazione del Geſuiti eſprime manifeſtamente l'errore di quei Popoli, ed è diverſiſſimo dalla verſione latina, che pure al primo aſpetto era parſa Cattolica: *Quod ſpectat Ritum KIAO TIEN dictum non ſit illud ſacrificium Cœlo ceruleo, & figuræ ſenſibilis; ſed ſacrificium ſit Cœli, Terræ, rerumque omnium radici, vi dominanti*: cioè a quella virtù, che domina nel Cielo. Così ſignificano quelle quatro parole Cineſi *KEN, IVEN, CHU', CHAI:* conforme lo prova il Veſcovo ſopracitato co' loro Libri autorevoli, con quelli, che l'Imperatore ha compoſti, e con le forti teſtimonianze delli Geſuiti RICCI, MARTINIO, e COUPLET. Non è dunque da maravigliarſi, ſe l'Imperatore medemo poſſa aver'approvata quella eſpreſſione Cineſe; V'ha ben ragione di che ſtupirſi, che i buoni Padri della Compagnia l'abbiano così apertamente corrotta nella verſione latina da loro inviata in quel modo alla Santa Sede Apoſtolica. Non dico più oltre, avendo già detto abbaſtanza in ciò, che

tocca

tocca il punto del culto, che li Cineſi rendono al Cielo.

Ora paſſando a quello, che rendon eſſi a Confuſio, è già noto al Mondo tutto, che la difficoltà maggiore conſiſte in ſapere, ſe li Cineſi dimandano a lui qualche coſa, e ſe ſperano di conſeguire da lui, ò per mezzo di lui alcun bene temporale: Perche s'ella è così, niente ſi può dubitare, che non riconoſcano in eſſo un potere ſovrano, e che il culto non ſia Religioſo; atteſoche la preghiera è il vero, e proprio atto di Religione. Ecco quì la maniera, con cui parlano i Geſuiti ſopra di queſto nella verſione latina della loro dichiarazione: *Nos ſubditi veſtræ Majeſtatis putamus venerationem exhiberi Confuſio tanquam Magiſtro, non autem ab illo poſtulari felicitatem, bonum ingenium, aut præfecturas ejus ope obtinendas.* Queſto è chiaro; nulla (dicon' eſſi) dimandaſi a Confuſio, non eſſendo limitata l'eſpreſſione. Mà nell'originale Cineſe la propoſizione è beniſſimo limitata ad una cerimonia particolare cioè a quel ſaluto, ò riverenza da' Cineſi chiamata *PAI*, nella quale non viene dimandata alcuna coſa a Confuſio, benche nell'altre cerimonie a Lui ſe ne chiedano molte: e così parla preciſamente ſenza mutazione ne pur d'una lettera il Teſto Cineſe. *Nos pro modulo noſtro cenſemus ſalutationem PAI Confuſio fieri, ut honoretur tamquam omnium Magiſtrorum prototypus, non ut bona ingenij perſpicacia, præfecturæ petantur.* Ella è coſa certa, che nulla deveſi dimandare a Confuſio nella ſalutazione detta *PAI*; non eſſendo queſta che una ſemplice proſtrazione, che ſi fa ſenza dire veruna parola. Ma quante altre cerimonie vi ſono preſcritte ne' loro Rituali, onde recitano bene ſpeſſo delle intiere orazioni, e dimandano molte coſe concernenti a queſta vita temporale? Queſta è dunque una inſigne falſità, non diſſimile a quella d'un traduttore, il quale traſportando in Italiano queſte parole di San Tomaſo,

ben si un savio ripiego preso da qualcheduno de' Missionarj Domenicani, mà non già de' Gesuiti; come si vede nelle scritture da questi presentate nel decorso di questa causa, e maggiormente nelle quattro dell' anno 1699. La prima co'l titolo di *Notizie intorno all' uso delle voci Cinesi TIEN, Cælum, & XANG TI, nic. 6. alci dominus.* La seconda co'l titolo di *Notizie circa l'uso delle tabelle, colle parole Cinesi KING TIEN, Cælum colito.* La terza co'l titolo di *Ristretto delle notizie circa l'uso delle voci Cinesi.* La quarta co'l titolo di *Breve ristretto delle notizie già dedotte circa l'uso delle tabelle, con le parole KING TIEN, Cælum colito:* nelle quali difendono costantemente l'uso di dette tavolette coll'accennata solita inscrizione *Cælum colito*, senza il temperamento d'alcuna spiegazione; anzi con pretendere, che non vi sia alcuna necessità di spiegarle. Ond'è una gran sciocchezza il dire (per iscusare i Padri Gesuiti d'essere stati in ciò condannati) che il Legato Apostolico non hà definito, che l'equivoco di quella inscrizione non sia stato sufficientemente levato per la dichiarazione dell'Imperatore, e per il commento aggiuntovi da' Gesuiti; mentre basta, che abbia condannato l'uso di quelle tavolette, senza aver' avuto riguardo a si fatte dichiarazioni Imperiali, che nulla giovano, come ancor s'è provato, ne alla pretesa interpretazione de' Gesuiti, la quale non già da loro, mà ben si da qualche altro a lor noto su ivi posta.

Apologia de' Missionarj Domenicani.

X. Rimette in campo il decreto d'Alessandro VII. con aggiugnervi, che non sia stato carpito con inganno dal Gesuita Martinio. Su questo altro punto non è acconcio il dir' altro al presente, oltre quello è stato già detto diffusamente nella pag. 26. fino alla pag. 31. ove rimane con evidenza convinto il Martinio d'avere con frode esposti alla Santa Sede i Riti, co' quali i Cinesi onorano i loro Antenati, ed il loro Maestro Confusio.

Vere

Vero è, che il Regnante Pontefice, ò sia la Congregazione de' Cardinali approvata da Sua Santità, non hà voluto espressamente dichiarare, che l'esposizione fatta da quel Gesuita ad Alessandro VII. fosse infedele: Non deve però ò l'Autore del mezzo foglio, ò qualonque altro immaginarsi, che il Papa abbia ciò lasciato di dichiarare, perche non vi siano argomenti convincentissimi delle infedeltà del Martinio, essendovene molti da noi coo tutto fondamento dedotti nel sopraccennato luogo. La ragione della tralasciata dichiarazione viene espressamente assegnata dalla Congregazione con queste parole: *Ne aliàs Apostolica Sedes, ab eo quem in hujusmodi controversiis Sinicis bellemus tenuit, antiqua more recedere cogatur; quo nimirum ad ea, quæ sibi pro tempore, tametsi diversimodè expositæ fuerunt, responsa quidem veritatis semper dare, nunquam verò super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit.* Mà ciò che importa? Quello, che non hà dichiarato la Santa Sede, per non discostarsi dal suo precedente uso, l'hà dichiarato indirettamente il di Lei Legato Cardinale di Tournon, ordinando in vigore della facoltà comunicatali da Sua Beatitudine d'interpretare le costituzioni Pontificie, che niuno possa rendere inutile il suo decreto, ò interpretarlo, sotto pretesto del decreto d'Alessandro VII. Questo senza dubbio ferisce l'esposizione del Martinio; mentre si sà per esperienza, e per quasi tutte le scritture prodotte da' Gesuiti nel decorso di questa causa, che non per altro quei buoni Padri si sono prevalsi del decreto d'Alessandro VII. per togliere il vigore à tutti gl'altri, se non perche suppongono la verità di ciò, che espose il Martinio, su cui fù dato. Ne poteva il Legato in qualsivoglia forma temere, che qualcheduno levasse la forza al suo decreto co'l pretesto di quello d'Alessandro VII. per ragione della pura decisione del jus, prescindendo dalla verità de' fatti proposti;

posti ; giacchè quello ch'egli decideva non avea alcuna opposizione colla pura decisione del jus fatta da quel sommo Pontefice, ma solamente supponeva la falsità de' fatti proposti dal Martinio.

Tutto ciò ha molto ben'inteso lo strepitoso Autore delle Riflessioni, ed hà molto ben conosciuto, che il Legato hà condannato i quesiti proposti del Gesuita Martinio: mentre si duole colle sue solite stravaganze, che abbia approvato tutto l'esposto contrario fatto prima ad Innocentio X. dal Domenicano Moralez: *Troppo importava*, grida egli per Ironia nella Riflessione 8. *alla Cristianità, che il Moralez non si fosse ingannato, ma in vece sua avesse preso sbaglio Alessandro VII.* Ora qui non v'è mezzo: Chi approva per vero ciò, che espose il Padre Moralez ad Innocenzo X. condanna per falso ciò, che espose il Padre Martinio ad Alessandro VII. L'intendevano pur'anco i superiori Maggiori della Compagnia, quali tanto s'affatigavano in Roma, per far rivocare, se lor sortiva, il decreto del Legato Tournon: giacchè la maggior accusa, di cui si servivano, si era d'aver egli deciso intorno al decreto d'Alessandro VII. ed all'esposizione del Martinio quello, che la Santa Sede non hà voluto decidere.

Non pretendo però, che doppo la dichiarazione fatta da quel Ministro Apostolico, non si debba aver più alcun riguardo al decreto d'Alessandro VII. e che debba assolutamente esser considerato in tutto per surrettizio. Sarebbe questa una maliziosa calunnia che verrebbe ingiustamente addossata all'Autor delle Note, senza un menomo fondamento. Distinguo ben sì nel decreto di detto Pontefice due cose; cioè i fatti proposti dal Gesuita Martinio, e la decisione del jus intorno alli stessi fatti: e sono di risoluto parere, che se bene la decisione del jus è certissima, costante, ed inalterabile, quale deve servire di regola, ogni qual

volta

volta, simili fatti ventisero posti in opera; non può al presente servire di regola per quello veramente si costuma da' Cinesi: Imperrocche così non si prattica nella Cina, come fù proposto dal Gesuita.

Ecco affatto snervati tutti i deboli sforzi dell'Autore del mezzo foglio contro le postille ò siano le Note aggiunte da un Privato al decreto del Caedinal di Tournon. Ecco pienamente convinti d'ignoranza, e di sciocchezza tutti i falsi supposti da lui inventati, e dipinti per isfuggire la forza d'una condanna così precisa, e così chiara. Nient'altro richiedesi per atterrare tutte l'impertinenti conseguenze, che egli deduce da tante sue false supposizioni: giacche distrutto il fondamento rovina da per se stesso tutto ciò, che fù sopra di esso fondato.

Cade dunque come in tutto insussistente quella conseguenza tante volte replicata, ed in tanti modi rinovata, che il decreto d'Alessandro VII. sia favorevole a' Riti Cinesi, quali veramente s'esercitano da quella gente; mentre si è già veduto con certezza, che i fatti esposti dal Gesuita Martinio, che diedero motivo al suddetto Pontefice di decidere il jus, non sono per verità tali, quali vengono da' Cinesi praticati. E quantunque il Pontefice regnante non abbia espressamente dichiarata la falsità dell'esposizione già detta, che in quel tempo fù fatta per non iscostarsi dall'uso fino ad ora osservato nella presente controversia, hà però communicato al suo Vicario la potestà di pronunciare sopra di ciò; e questo in vigore della facoltà concessali hà in realtà pronunciato.

Cade parimente quell'altra molto più impertinente; o non meno decantata conseguenza; che il decreto del Pontefice regnante sia decisivo à favore dell'opinione de' Gesuiti, persuadendosi, che approvi 'l decreto d'Alessandro VII. Eccone in pronto la ragione: Imperocche nel decreto di Clemente XI. ne meno una parola

vola si legge che accenni l' approvazione del decreto di quel suo Predecessore. E come mai Sua Santità avrebbe decisa questa gran Lite con approvare il decreto d' Alessandro VII. mentre questo, secondo si è veduto nella pag. 24. non parla ne meno di passaggio della maggior parte de' punti ultimamente controversi? Aggiungasi divantaggio, che se l' avesse approvato, ciò non sarebbe mai, che pel jus intorno a' fatti allora con frode proposti, e non pel jus intorno a' fatti, quali adesso si è provato veramente pratticarsi; cioè molto diversi dagl' esposti dal Gesuita Martinio. Ciò già si è posto in chiaro, colle dimostrazioni fondate non solo nell' autorità de' Rituali Cinesi, mà eziandio nelle testimonianze di più di venti Gesuiti di buona fede, avanti che si fossero così mal' impegnati in sostener questa causa.

Ne ad altro che alla debolezza d' un principiante, ed all' ignoranza d'un' Uomo totalmente novizio in queste materie, può attribuirsi quello, ahe per iscusare il Gesuita Martinio, viene soggiunto: *Che se bene questa gran causa, che hà durata più d' ottant' anni s' è finta quanto al jus, non è però ne meno principiata quanto al fatto. . . . . e che la verità di ciò, che espose il Martinio viene comprovata con infinite scritture prodotte doppo il decreto del 1704.* Si? Dunque ne meno è principiata la causa quanto al fatto? Quanto ardito altrettanto ignorante sentimento! Ed a' quel fine nell'anno 1697. a' 3. di Luglio la Sagra Congregazione, in cui si trattava la causa, diede fuori un decreto co'l quale comandò al Signor Nicolo Charmot Procuratore de' Vescovi, e Vicarj Apostolici Francesi della Cina, di provare la verità de' fatti contenuti nel decreto del Vescovo di Conon, e totalmente contrarj all' esposizione del Martinio, per l' autorità degli Scrittori, contro de quali non vi potesse essere eccezione, e specialmente, se fusse possibile, per le attestazioni de' Gesuiti?

Falsa Cronologia La Lite Principiò nell' anno 1633. e così fin adesso sono solamente 74. anni.

ti? Perche mai quel Procuratore in ubbidienza di detto decreto presentò alli 6. del Mese d' Agosto dello stess' anno la famosa scrittura, co'l titolo, *Veritas facti, circa quosdam Sinarum usus controversos, probata ex ipsis scriptoribus Societatis Jesù, juxtà decretum datum die 3. Julii 1697.* Con che motivo li Gesuiti tanto s'affaticarono nel Mese di Settembre dell'anno 1698. per combattere la verità di quei fatti colla loro scrittura intitolata: *Observationes residuales &c.* e per rispondere all' addotte testimoniauze degli scrittori della lor Compagnia? A che effetto nell'anno 1699. ebbero anch' essi ordine dalla medesima Congregazione, di produrre le prove de' fatti esposti dal Padre Martinio, e da essi loro come veri difesi: il che eseguirno colla scrittura sotto'l titolo di *Spiegazione de' Riti Cinesi?* Per qual cagione il Procuratore de' Vescovi, e Vicarj Apostolici rispose à questa scrittura coo la contraria intitolata: *Vindicia Scriptorum Nicolai Charmot contrà dilucidationes pro Societate Jesu super rebus, & ritibus Sinensibus?* Che importava nel Mese d' Ottobre dello stess' anno, che intraprendessero i Gesuiti il combattere di nuovo la famosa scrittura, chiamata *veritas facti*, con opporvi le quattro scritture Italiane citate nel numero nono? Non accadeva finalmente, che il sopraccennato Procuratore, per sostenere il punto, replicasse a queste quattro scritture, con la sua controrisposta intitolata: *Secunda Vindicia Scriptorum Nicolai Charmot, contrà variu scriptu idiomate italico à Reverendis Patribus Societatis Jesù exhibita.* Tutto questo non sarà bastante per rendere chiascheduno cerramente persuaso, che nella Congregazione fiasi trattata con tutta diligenza la quistione del fatto? E si potrà adesso con gran serietà replicarci: *che se bene questa gran causa è finita quanto al jus, non è però ne meno principiata quanto al fatto.* Stamo noi fuori del Mondo, ò pure nelle più remote parti dell' Affrica, che ci si possa dare ad in-

tendere per vero un sentimento sì falso! E chi non sà, che la Sagra Congregazione hà usata la maggior diligenza nell'esaminazione di detti fatti, che non contenta d'averli esaminati per l'autorità degli stessi Autori Gesuiti, quali con tutta buona fede, perche non era ancora contratto alcun'impegno, han riferite le cose tutt'all'opposto del Martinio; gli ha finalmente esaminati cogli stessi Rituali Cinesi, ordinando soffero trasportati in latino da Monsignor Francesco de Nicolais Alcoinsia Vescovo di Berit? Si vedono pure adesso stampate le traduzioni di varj testi de' Rituali Cinesi fatte da quest'erudito Prelato nell'anno 1700. per comando replicato di quel Sagro Tribunale; primieramente il giorno 15. Aprile; indi li 21. Giugno; di poi li 5. Luglio; finalmente li 12. del medesimo che convincono di temerità chiunque fosse tanto ardito di mettere in dubbio, quanto da me vien detto. Non posso qui dispensarmi dal fare un'osservazione assai rilevante, da cui se non m'inganno si deduce chiaramente e con facilità, non aver la Sagra Congregazione decisa alcuna quistione di diritto senza prima restar persuasa, e convinta dell'esposizione del fatto. Attenda bene il Lettore. La Sagra Congregazione in certi Articoli si dichiara non voler cosa alcuna decidere quanto al jus, perche non hà informazioni sufficienti del fatto proposto. In tal guisa osservando esposte nel sesto articolo certe proposizioni di fatto pratico, quasi che inducchino i semplici nell'errore, ed aprino la strada alla superstizione; come per grazia d'esempio, che *la Filosofia de' Cinesi, posto che venga ben' intesa, non repugni alla legge di Cristo*: che *gl'Anziani Letterati della Cina abbiano inteso sotto il nome di TAY KIE, il vero Dio causa prima del tutto*: che *'l libro da' Cinesi chiamato IE KING, sia un ristretto d'un ottima Dottrina fisica, e morale*: risponde a tali quesiti, non poter sopra di ciò decidere cosa alcuna, senz'aver prima in-

formazioni più ample di quanto vien proposto: e per ciò rimette al Legato Apostolico, che doppo sentiti i Vescovi, e Vicarj Apostolici venga alla decisione del tutto, con la sua somma prudenza: *Nihil certi affirmari posse, quoad propositiones enuntiatas in hoc sexto articulo, nisi prahabitis pleniuribus, & necessariis rerum in eis contentarum notitiis: interea tamen committendum esse præfato domino Patriarchæ Antiocheno &c.* Similmente nella risposta al quarto articolo, doppo aver condannate l'usanze superstiziose de' Cinesi verso de' morti, niente decreta sopra quelle, se si posiano lor permettere come puramente civili, e politiche; mà dà la facoltà al medesimo Legato di giudicare co' Vescovi, e Vicarj Apostolici, quali sieno, e con quali cautele si posino tollerare: *Quenam hæ sint, & quibus adhibitis cautelis tolerari possint*; E per qual motivo la Sagra Congregazione lascia indecisi questi punti proposti, se non per lo già accennato; cioè per non avera in Roma le piene, e necessarie informazioni de' medesimi? Dal che apertamente ne siegue, che siccome la Sacra Congregazione s'è astenuta dal giudicare il diritto sù questi punti, perche non è restata anticipatamente convinta, ne sufficientemente informata del fatto; così all' opposto, è restata pria convinta ed abbastanza persuasa del fatto, ogni qual volta hà formato giudizio sopra del diritto. Vada dunque l'Autor ardito delle controrote, vada à leggere le scritture composte da amendue le parti nel tempo di questa causa; vada ad esaminare le risoluzioni della Sagra Congregazione, per sapere qual cosa fù stata veramente esaminata; e non ci venga à mettere più in campo le scritture formate, e prodotte doppo il Giudizio Pontificio, per iscusare, e difendere, se gli riesce, il suo Confratello Martinio; giacche ad ogn'uno è noto, che la misera consolazione di tutti quelli che perdono le lor Liti consiste, in far'ancor pompa doppo il Giudizio.

dizio decretato delle loro ſcritture, quaſi che non ſieno ſtate ſufficientemente ponderate da' Giudici. Almeno ſi compiaceſſe di dire, che coſa contengano queſte nuove ſcritture, acciò ſi poteſſe vedere, ſe ivi ritrovaſi qualche ragione non più udita; eſſendovi molto poco da ſperare, che li Reverendi Padri poſſano produrre in un breve ſpazio di tempo doppo la ſentenza pronunziata, quello che non hanno potuto produrre nel lungo ſpazio di 69. anni, in cui ſi è ventilata la cauſa. *dall' anno 1635. fin all' anno 1704.*

Ma riflette ancora queſto profondiſſimo Teologone di mezzo foglio, e riflettendo argomenta: Il Legato di Tournon non decide coſa alcuna nel ſuo decreto intorno al culto civile di Confuſio, e degl' Antenati; nulla dice dell' uſo innocente delle tavolette de' defonti; nulla finalmente di quella interpretazione aggiunta da' Geſuiti, per levare l' equivoco delle parole Cineſi *KING TIEN*, *Cælum colito:* mà ſolo condanna quelle coſe che da tutti vengono condannate, cioè i Sagrificj ſolitu farſi à Confuſio, ed a' defonti Maggiori; l' uſo delle tavolette de' defonti ſecondo il coſtume Cineſe; e l' uſo della parola *TIEN*, per eſprimere il vero Dio de' Criſtiani, giacche ſignifica il Cielo materiale: dunque hà conoſciuto per vero ciò, che il Geſuita Martino eſpoſe ad Aleſſandro VII. ed hà ſoſpettato per falſo quello che nuovamente s' è eſpoſto a Clemente XI.

In tal guiſa argomenta uno ſcolaro, che ne meno sà coſa foſſe ultimamente trà litiganti controverſia; e che co'l non ſapere le pretenſioni d' amendue le parti, ſpaccia in quattro righe più falſità che parole. Falſo è primieramente, che i Geſuiti impegnati in queſta cauſa, condannaſſero aſſolutamente come illeciti i ſagrificj ſoliti farſi à Confuſio ne' due equinozi, anzi per non condannarli come illeciti, negavano, come s' è veduto, nella pag. 94. che foſſero veramente ſagrificj; e pre-

pretendevano, che n'avessero solamente *una tal qual' apparenza*: sicche non altrimente li proibivano, che per puro consiglio. Falso è pacimente, che quei buoni Padri condannassero, anzi che vietassero in alcun modo i sagrificj soliti farsi in certe stagioni dell'anno ad onore degli Antenati. Ed eccone la ragione: imperocche se mai si fanno sagcrificj agli Antenati, come lo dichiara il Legato, si fanno al certo ne' loro culti più solenni: Ora non può esser soggetto ad alcun dubbio, che i Gesuiti non abbiano sempre permesso li culti più solenni de' Maggiori defonti; conforme l'attesta il Gesuita Anonimo Autore del Libricciuolo intitolato, *Lettere ad un Abbate di qualità* nelle pag. 75. e 114. ove dice: *Nel tempo stesso, che li Gesuiti protestano d'aver sempre vietato* (cioè come s'è veduto, per modo di consiglio) *le cerimonie di Confusionegli equinozzi, confessano insieme d'aver sempre permesso le simili cerimonie de' Maggiori.* Dunque non hanno condannato come illecito, anzi ne meno vietato per puro consiglio i sagrificj soliti farsi in certe stagioni dell'anno ad onore degli Antenati defonti? con questa condizione però, che non credessero, qualmente le Anime loro venghino à cibarsi delle carni degl'animali ed altri cibi, che se gli offeriscono. Falso è ancora, che quei Padri condannassero l'uso delle tavolette de' defonti secondo il costume Cinese: anzi per potere permettere alli suoi Neofiti, negavano che li Cinesi avessero la falsa credenza del ritorno dell'anime, per ricevere le offerte de' Posteci, conforme s'è detto, e cercavano mille sottigliezze, per dare un buon senso alla solita inscrizione Cinese, ora condannata da Clemente XI. *Thronus, seu sedes Spiritus, seu Animæ Nedefuncti.* Finalmente è falsissimo, che quei Padri condannassero la parola Cinese *TIEN*, come impropria per significare il vero Dio de' Cristiani; anzi all'opposto pretendevano, che à questo fine potessi adoprare-

re da' Cristiani medesimi, sotto pretesto che *TIEN*, se bene in Cinese significa il Cielo, non significasse però il Cielo materiale, mà il Cielo metaforico, e figurato, cioè l' Autore, ed il Padrone del Cielo.

Non occorre dunque maravigliarsi, se il Cardinal di Tournon nulla decide del culto civile di Confusio e degli Antenati; nulla dell' uso innocente delle tavolette de' defonti; nulla della interpretazione aggiunta alle parole *KING TIEN*, *Cælum colito*, nella tabella da' Gesuiti introdotta. La ragione di tutto ciò non però essere più chiara: mercecchè avendo egli dichiarato che si fanno à Confusio, ed a' Maggiori de' veri sagrifici contrarj alla Legge di Dio; ogni culto, con cui s' onorano ne' loro tempj, ò capelle, ed in presenza delle tavolette, è giudicato sacro, e religioso; come abbiamo provato nella pag. 14. Ne mai da' Gesuiti fù praticato l' uso innocente delle tavolette de' defonti, come già s' è veduto; ne mai da loro fù aggiunta la pretesa spiegazione alle parole *Cælum colito* per levarne l' equivoco; essendo stato questi un temperamento posto in opera da alcuni Missionarj Domenicani, fin tanto che per maggior sicurezza fosse totalmente proibito l' uso di quella inscrizione dal loro Padre Provinciale dell' Isole Filippine. Quindi tanto è lontano vero, che quel modo di pronunciare del Cardinale Legato approvi ciò, che con inganno espose il Gesuita Martinio, che anzi al contrario lo condanna con più certezza: giacchè quel Padre non per altro diede ad intendere ad Alessandro VII. che il culto di Confusio, e degli Antenati era puramente civile, se non perche tacque con frode i sagrifici, che si praticano ad onor loro, e che ora vengono dal Legato condannati. *Apologia de' Missionarj Domenicani n. 6.*

Finalmente si scuopre la sciocchezza di quel ragionamento, che per ultimo sforzo del suo grande ingegno ci

gno ci propone questo Zelante difensore della Compagnia, per provare (à chi mai sarebbe caduto in mente) che il decreto del Regnante Pontefice, con cui si condannano i Riti superstiziosi della Cina, sia à favore di quei Padri, e gli dia in conseguenza vinta la causa. *Li due decreti* (dice egli) *d' Alessandro VII. e di Clemente XI. non possono intendersi decisivi condizionatamente, cioè supposto sia vero quello, che ad amendue i Pontefici è stato rappresentato: perche in tal caso potrebbe isfuggirsi l' uno, e l' altro giudizio: e siccome direbbero i Domenicani, che è falso ciò, che fù esposto dal Martinio ad Alessandro VII. così direbbero i Gesuiti, che è falso ciò, che è stato esposto nuovamente à Clemente XI. dunque è l' uno, e l' altro assolutamente decidono: onde conforme è lecito il culto civile dà Alessandro VII. approvato, parimente è illecito il culto superstizioso da Clemente XI. condannato. Ora i Gesuiti* (soggiunge il loro difensore) *altro culto non hanno permesso come lecito se non quello, che da Alessandro VII. fù permesso; ed hanno sempre proibito come illecito quello, che da Clemente XI presentemente vien condannato: Dunque i Gesuiti han vinto la causa.* In tal guisa la discorre egli a suo modo, geloso dell' onore della sua Compagnia. Qui basterà riflettere leggermente sopra quanto sin' ora s' è dedotto, e provato, per accorgersi agevolmente, non esservi in tutto questo ragionamento ne meno una propositione sola che si possa concedere, per vera. Primo: è falsissimo, che 'l decreto d' Alessandro VII. sia altrimente decisivo che condizionatamente; cioè supposta la verità di quanto fù dal Martinio rappresentato. Tanto s' è veduto, e provato nella pag. 25. e tanto fù confermato dal decreto di Clemente IX. dato ad instanza di Giovanni Polanello Missionario Domenicano li 13. Novembre 1669. in cui 'l Pontefice dichiara, che 'l decreto d' Alessandro VII. e quello antecedentemente dato fuori da Innocenzo X. *stant in suo robore secundum quæsito, circum-*

stan-

ſtantias & omnia in dubiis expreſſa: cioè ſecondo la diverſità degli fatti eſpoſti. E chi mai ha ſognato, che un reſcritto d'un Papa, dato ſopra una ſemplice eſpoſizione d'un privato, la quale non è ſtata eſaminata per ſapere sè ſia vera, ò falſa, debba altrimente intenderſi, ſe non con la ſolita condizione, *ſi preces veritate nitantur?* Secondo: è falſiſſimo, che vi ſia uguaglianza de' caſi; e che ſi come può dirſi, ed in fatti ſi dice che l'eſpoſizione preſentata ad Aleſſandro VII. foſſe falſa, così poſſa dirſi che l'eſpoſizione fatta à Clemente XI. non ſia vera: atteſo che s'è veduto nelle pag. 30. e 31. il modo diverſiſſimo co'l quale s'è ultimamente proceduto in giudizio contraddittorio, e l'eſame rigoroſiſſimo praticato per molti anni per aſſicurarſi de' fatti nuovamente propoſti: Il che ne meno per ombra ſi fece ſotto Aleſſandro. Quindi è, che negli atti ſtampati della cauſa de' Riti Cineſi vedeſi l'ultima eſpoſizione formata, con tutte le ſue buone prove cavate da' Rituali Cineſi, e da' Scrittori anche Geſuiti; quando all'incontro, quella che fù preſentata ad Aleſſandro VII. ſtà tutta fondata sù la buona fede di chi faceva l'inſtanza. Terzo: è falſiſſimo, che i Geſuiti non abbiano permeſſo come lecito altro culto, ſe non quello che fù permeſſo come tale da Aleſſandro VII. poiche da quanto s'è detto nella pag. 24. rendeſi più che evidente, che'l Pontefice ne meno di paſſaggio ha parlato de' varj Riti da loro tollerati: anzi ne meno nel tempo del di lui Pontificato aveva preſo piede l'uſo della tavoletta *Cœlum cœlitò*, di cui tanto s'è ultimamente diſputato, ſe foſſe lecita ò illecita. Quarto finalmente: è falſiſſimo che i Geſuiti abbiano ſempre vietato come illecito, quanto dal Regnante Pontefice è ſtato condannato conforme poco prima s'è provato ſenſibilmente nel riſpondere al precedente argomento. Ne accade sù queſto cercare altre prove molto lontane, mentre la Sagra Congregazione medeſi-

ma ce ne da una efficacissima sul fine delle sue risoluzioni. Ivi, per salvare quanto è possibile l'onore de' Gesuiti impegnati assai male nella difesa di quei Riti, dice per iscarico loro, che hanno dichiarato di non avere per verità permesse molte di quelle cose, che dall'Eminenze loro vengono condannate: *Pleraque ex illis quæ Christianis permittenda non esse, sicut præmittitur, responsum fuit, ipsi quoque se nunquam revera permisisse declararunt.* Si lascia qui d'esaminate se una tale dichiarazione sia stata ben sincera, e ben provata: mà giacche per mettere in salvo l'onor loro, si sono solamente scusati di non aver permesse molte di quelle superstizioni condannate, confessano almeno con buona voglia di non averle tutte vietate. Ne credo possa ritrovarsi un Uomo così debole di meate, per restar persuaso, che quei Reverendi Padri si fussero tanto affaticati; che avessero presentati tanti memoriali, composte tante scritture, mossi tanti Padroni, ed amici, per impedire una sentenza, che null'altro condannava, se non quello era già da loro stessi condannato; ne che vedendola uscita à favore de' loro sentimenti, s'ajutassero con più diligenza, per ottenerne, se veniva loro ben fatto, la rivocazione.

Egli è dunque posto in chiaro, appresso ciascheduno Uomo di senno, esser questo un artifizio puerile d'un Gesuitello, poco informato delle cose dimestiche, à solo fine di mantener la riputazione della Compagnia, la quale ha perduto molto di credito in questa causa; coprendo egli, e dissimulando i veri sentimenti della società, affinche non compariscano fulminati colla sentenza di reprovazione, quando all'opposto la Compagnia medesima, conoscendo aver ricevuto il peggio in questa causa decisa, s'appellava dalla condanna. Va interpretando con ridicole stiracchiature à favore de' Missionarj Gesuiti, e de' Riti da loro difesi, non solo il Decreto del Papa, mà eziandio quel-

lo

lo del di lui Legato, quando per lo contrario il medesimo Legato attesta nella sua Lettera al Nunzio di Portogallo, *che il suo decreto fù il colpo fatale ai loro disegni, perche condanna i Riti, nella difesa de' quali si trovavano impegnati.* Stravaganze maravigliose, ne più vedute, ne più da vedersi! Ritrovamenti stranissimi non più intesi, ne più praticati! Chi mai coll'impegno di sostenere un'onor falso, un'applauso vano, patì un sì vivo deliquio di meote, uo sì fatto mancamento di spirito?

Guardici però il Cielo dal sentir noi alcun dispiacere per quella giustizia di fama, e di lode, che per altra ben degna condotta, si merita la riverita Compagnia di Gesù. Quel poco solo, che noi gustiamo di santo giubilo, si è il vederla alquanto ridotta a meglio conoscere il suo dovere; ed in ciò unicamente hà detto vero (quantunque sia reo il supposto) l'Autor delle Riflessioni colla sua prima, con queste parole: *Pur che resti mortificata la Compagnia di Gesù, &c.* Mortificata sì; ma non già con lo sterminio di tutte l'anime de' Cinesi; ma col ravvedimento delle seconde intenzioni de' Gesuiti. Mortificata sì, non già per invidia della sua grandezza, e fortuna; ma perche degnisi d'avere in qualche picciola estimazione anche gli altri, che tutto dì s'affaticano intorno alla Vigna di Cristo; e perche non innanzi la fronte ardita fino ad opporsi recalcitrando contro la mente rettissima della Sede Apostolica. Mortificata in somma, sol perche sia corretta, non già confusa: conforme dicea l'Apostolo delle Genti, nella sua seconda ai Corinti, al capo 7. *Gaudeo, non quia contristati estis; sed quia contristati estis ad pœnitentiam.* Per altro difendano pure con tutto valore i suoi figli un credito di sì gran pregio; ma pensino prima con più di studio a non ingannarsi, a non ingannare. Sì, ne hanno molta ragione, lo difendano ad ogni patto, ma sia

più onesto, che utile; cerchino la lor gloria, ma dalle sole azioni veramente degne di gloria; cerchino la fama, mà delle voci fedeli delle loro coscienze; l'applauso, ma solamente in loro medesimi, giudicando se hanno bene operato: e se tanto vanno in traccia d'approvazioni, e di lodi, sappiano nel caso presente, che due sono le parti della vera lode, all'insegnamento del saggio Agostino: La prima, di non errare; La seconda, di ritrattarsi dall'errore: *Falsam Sententiam nunquam tenere, prima laus est; secunda, mutare.* Giacche dunque, stante il decreto uscito, e confermato, non hanno potuto conseguir la prima di non errare, si pieghino almeno di buona voglia a meritar la seconda, col ritrattarsi dall'errore. Non v'ha miglior modo per riacquistar quell'onore, che è mezzo perduto nell'error abbracciato, e difeso. Ne s'immaginino di poter fare che sia loro gloria il sostenerlo già fulminato; avvengache colui che sotto il finto zelo di riparare lo scandalo già dato alla Fede Cattolica, s'affatica d'inventar vane scuse, per far credere di non essere condannato, quando la Santa Sede ha pubblicata già la condanna, maggiormente si disonora colla sua contumace disubbidienza, e cagiona un nuovo scandalo nella Chiesa.

Lib. 3. e Crese: cap. 3

Lib. de Gestis Pelag. cap. 29.

QUIS NON VIDEAT QUEMADMODUM HIC ERROR DE JUDICIO, UBI CONVICTUS, DAMNATUSQUE EST, TANQUAM DE VICTORIA GLORIETUR?

SE-

SECONDA APPENDICE

Contro una picciola Scrittura Latina Stampata co'l titolo, di *Notæ in superius Decretum, cum suis responsionibus.*

SEmbrarà forſe agli Uomini di ſenno, che io vada perdendo il tempo in applicandomi à riſpondere, ò à confutare una ſcrittura, quanto picciola per l'eſtenſione della materia, altrettanto grande per la petulanza del titolo, *Notæ in Superius decretum cum ſuis reſponſionibus.* Quando io mi foſsi potuto accertare, che ſol i prudenti foſſero deſtinati per la lettura di una tale compoſizione, mi ſarei trattenuto dallo ſpendere quelle pochè ore da me conſumate, per far conoſcere, quanto ella ſia mal fondata, ed ardita; molto ben perſuaſo che ogni mente ſavia à prima viſta n'averebbe ſcoperti gli errori. Mà come che ſono più che ſicuro, qualmente ne ſia ſtata fatta una diligente diſtribuzione a' ſemplici, ed a' parziali della Compagnia, per ingannar gli uni, e gli altri; hò ſtimato non potermi diſpenſare dall'intraprendere una fatica per altro leggiera, à fine di premunire almeno i primi contro l'inganno, quando non mi ſortiſca di vincere l'oſtinazion de ſecondi colle ragioni. In vedendo il ſolo titolo di queſta ſcrittura, e la qualità della ſtampa, mi venne toſto in penſiero, che foſſe ella un'altro inſigne lavoro dell'Autor delle *Notæ in Notas*, il quale doppo aver ſtentato per lo ſpazio di ſette meſi nel dare alla luce un mezzo foglio, finalmente regalaſſe la pubbli-

blica curiosità d'un sol quarto. Così andava tra me stesso divisando fermato l'occhio solamente sul frontispizio, e sù la stampa: mà poscia mi sono accorto dell'ingiuono, che m'avea costa prima apparenza sorpreso, io leggendola: avvegnachè con mio non poco stupore ho toccato con mano, che l'Autore (qual m'accingo à convincere di temerità, e d'errore) non solo è differente, mà eziandio contrario allo Scrittore delle *Note in Notas*. Quindi si và più che mai confermando il giudizio da me prà formato, che il regno dell'errore è diviso in se stesso, che niuno Autore s'accorda coll'altro nello scrivere sopra queste materie, che nulla curano questi sfortunati Apologisti de' Riti giustamente condannati, se gl'uni a gli altri son contrari, purchè si difenda in qualunque maniera la Compagnia, contro'l Giudizio della Santa Sede. Chi non vede esser questa una giusta pena della loro ribellione? S'affaticano in moltiplicando Scritture; fanno sudare i torchi per darle al pubblico; e pare che con queste vogliano innalzare una torre per salire al Cielo, e ferirlo: ma Iddio giustamente adirato contro la loro temerità, rinovando il gastigo scaricato sopra i superbi fabbricatori dell'empia Babelle, confonde le loro lingue, e fà che niuno senta più la voce del suo Compagno. *Confundamus linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui.* Gen. cap. 11.

L'Autore già confutato nella precedente Appendice pareva aver posto il suo studio contro le Note aggiunte da un privato al decreto del Cardinal di Tournon; mà questo, sotto apparenza di rispondere alle Note, si solleva più assai contro il decreto del Legato, che contro le Note medesime. Quello più sofistico s'affaticava, benchè inutilmente, sull'interpretare à favore de' sentimenti dimestici, il Giudizio di quel Ministro Apostolico; questo più insolente non curà ritrovare tante interpretazioni, per tirarlo al suo partito; mà rico-

no-

noscendo per evidente la pubblicata condanna, s' inoltra arditamente à trattare da temerario il Legato del Regnante Pontefice, perche essendo egli Europeo hà preteso di formare il giudizio de' Riti, e delle Cerimonie Cinesi, contro il parere del Sovrano di quell' Impero. *Quàm inutiliter homo Europeus statuit, eos Ritus esse Sacrificia, quos supremus Sinarum Princeps declarat civiles, & politicos!*

Lascio à chiunque intende, e non hà mente preventa per la Società, il dedurre la conseguenza da questo principio, riflettendo che il Papa Regnante non sia meno Europeo, che 'l suo Legato; e che non vi puol' essere alcun fondamento di speranza, qualmente ne' secoli futuri abbia da essere innalzato al soglio di Pietro qualche Cinese Cristiano, per poter egli solo giudicare senza temerità dell' usanze della sua Patria. Solo sarei in desiderio di sapere, se vi sia più necessità d' esser Cinese, per condannare quei Riti, che per approvarli; e se Alessandro VII. che gli approvò, come vanno pubblicando, fosse meno Europeo di Clemente XI. che oggidì li condanna? Per verità io son di risoluto parere, che questo zelante difensore dei Riti condannati della Cina provarà maggior difficoltà per dare una tal qual risposta à queste due quistioni, di quello averò io di fatica à confutare la di lui pubblicata Scrittura. Imperciocchè nulla aggiunge di nuovo, che non sia già stato e combattuto, e convinto, nelle due precedenti difese; ne altra replica vi vuole, che queste parole di Sant' Agostino: *Jam responsum est; nihil novi dicere potes, nec si potes, sed neque hoc potes.* Solo per diporto del Lettore, mi conviene notare le pagine, ove vengono anticipatamente confutate le da lui date risposte alle Note annesse da un privato al decreto del Cardinal di Tournon. *lib. 4. contr. Julian.*

La prima risposta dunque di lui alla Nota A si trova

va convinta di falsità nella pag. 89. ove vien fatta palese l' ignoranza petulante di questo Censore, quale sul falso supposto, che l' Editto dell' Imperatore, pubblicato con lettere circolari da' Padri Gesuiti di Pekino, altro non fosse, che una semplice citazione intimata a' Missionarj di portarsi alla Corte, per ricevere da Sua Maestà la spiegazione di certe parole, ed usanze Cinesi, tratta con grand' insolenza (e provo non picciola ripugnanza nel riferire la di lui temerità) di pazzo il Legato Pontificio, per aver' insinuato nel suo decreto, che fossero citati i Ministri Vangelici, *de aliquibus ad Sanctam Religionem nostram spectantibus interrogandi.* Pur troppo dalla lettura dell' Editto ivi rapportato, si vede, che oltre la sentenza di bando, di prigionia, di flagelli, decretata contro i Vescovi, i Vicarj Apostolici, ed i Sacerdoti di Cristo (per lo che niun Cristiano potea lecitamente concorrere à farne la pubblicazione solenne) v' è ancora il comando generale diretto à tutti i Missionarj Apostolici, di portarsi all' esame in Pekino, prima d' ottener la licenza di dimorare nella Cina, e d' esercitarvi il Ministero Apostolico. Il che, conforme s' è provato dal successo, non fù ad altro fine allora ordinato, se non acciochè quelli i quali si fossero dimostrati sull' esame renitenti nel permettere a' Cristiani le superstizioni Cinesi, uscissero dalla Cina, e lasciassero il luogo libero a' buoni Padri approvatori delle medesime. E questo forse non è, *de aliquibus ad Sanctam Religionem nostram spectantibus interrogari?*

Resp. *Nil se inserire quis velit &c.*

La risposta alla Nota B che riguarda la Filosofia de' Cinesi, non mette più in dubbio il fatto riferito nella medesima Nota, come pretendeva la scrittura precedente; mà concede di buona voglia, aver' i Gesuiti preteso non ritrovarsi in tutta la dottrina di Confusio cosa alcuna contraria alla Legge di Cristo. Sicchè conforta tutto ciò che à questo proposito s' è detto

to

to nella pagina 91. quanto poi al diritto, se sia bene, ò male condannata la pretensione de' Reverendi Padri, non intendo disputarne doppo la sentenza pronunciata. Solamente insinuarò al Lettore, che si scosta molto dalla verità il disensore della causa perduta, quando pretende togliere il suo vigore alla sentenza, pel solo motivo, che non sia dogma di fede, che ne' libri de' Filosofi gentili vi sieon degl' errori. Vana sottigliezza, e ridicolo riflesso! Imperocchè la falsità della Filosofia Cinese non si deduce già da quel principio generale, che ogni Filosofia composta da' Gentili abbia da essere erronea; mà s' inferisce ben si dalle prove distinte, e convincenti, che s'hanno dell' errore, e dell' empietà della dottrina di Confusio; il quale non ostanti tutte le stiracchiature già date dal Padre Matteo Ricci, e suoi Compagni, per farlo comparire innocente, è stato riconosciuto per empio ne suoi sentimenti da' Padri Nicolò Longobardi, Sabbatino Ursi, e Giovanni Ruiz Gesuiti di buona fede, che, doppo un' esame rigorosissimo, rigettorono il sistema del Padre Ricci, come falsissimo poco doppo la di lui morte; e ne convinsero talmente gli altri Gesuiti di quei tempi, che essendosi ragunati in Kia-ting della Provincia di Nankin, nell' anno 1628. ricusatono d'ammettere, perche Idolatrici, molti capi della dottrina di Confusio; e dichiararono non aver' egli riconosciuto altro, sotto il nome di *XANG TI*, , e di *TIEN*, se non la materia sottile, e la virtù attiva del Cielo visibile, e non già una sostanza spirituale superiore al Cielo medesimo. *Gli autori di questa Assemblea, sono riferiti dal Navarrete a Tom. 2. trat. 2. p. 110.*

La risposta alla Nota C resta convinta d' errore dalla pagina 7. fino alla pagina 24. ove chiaramente s' è dimostrato, che l' Imperatore della Cina ne può giudicare se i Riti della sua setta sieno puramente politici, ò religiosi; ne hà sopra di ciò dato

dato fuori 'l Giudizio nella decantata Dichiarazione.

La risposta alla Nota D è rifiutata nella pag. 97. ove due cose vengono evidentemente provate; La prima, che se bene i Gesuiti non hanno preteso, che l' uso delle tabelle de' defonti fosse senza superstizione, co 'l confessare, che i Cinesi falsamente credano il ritorno delle anime per risiedere nelle tabelle, in tempo che gli tributano i loro ossequj; hanno però negato, ò dissimolato, che i Cinesi professassero quella falsa credenza, per poter permettere quell' uso come innocente a' Cristiani medesimi: La seconda, che tale è veramente la credenza, non solo del Popolo ignorante, mà eziandio de' più virtuosi di quel Impero, cioè da' Letterati, e dello stesso Imperatore, capo di quella setta.

La risposta alla Nota E già è riprovata nella pagina 69. per le testimonianze di dieci scrittori Gesuiti di buona fede, quali avanti che fosse preso l' impegno, hanno confessato sinceramente, che i Cinesi della setta de' Letterati, e l' Imperatore lor capo adorano il Cielo materiale, e visibile; e che quantunque dicano ordinariamente che bisogna onorare il Cielo, danno però à queste parole un senso empio, quale estingue ogni sentimento di Religione.

La risposta alla Nota F e la risposta alla Nota G sono già provate per erronee; La prima, nella pagina 26. ove vengono riferiti i dieci capi di falsità nell' esposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. La seconda, nella pagina 30. ove s' è mostrato il modo differentissimo di procedere sotto Alessandro VII. e sotto Clemente XI. e nelle pagine 105. e 106. nelle quali s' è fatta vedere la gran diligenza ultimamente pratticata nell' esaminare la quistione del fatto, innanzi di formare la decisione del diritto.

La Conclusione finalmente si trova confutata nella pagi-

pagina 82. in cui vien dichiarato qual sia la vera strada, che bisogna aprire agl' infedeli, per farli giugnere al Cielo, ed il vero modo posto in opera dagl' Apostoli, per la conversione delle Genti.

Quanto poi all' ingiurie sparse quasi in ogni risposta contro il giustissimo, e zelantissimo Legato Apostolico Cardinale di Tournon, v' hà già sodisfatto S. Agostino, affinche non apportino ad alcuno qualche ammirazione.

QUOMODO POTEST MALUS LITIGATOR LAUDARE JUDICES QUIBUS JUDICANTIBUS VICTUS EST? *Sanctus Augustinus Epist.* 166.

TERZA APPENDICE

Contro un libello Stampato sotto 'l falso titolo, di *Defensio decreti Sacræ Congregationis in causa Sinarum.*

SE la bontà, ò malizia, la verità, ò falsità di ciaschedun' opera dovesse giudicarsi dal di lei titolo, converebbe per giustizia il formare sul bel principio un panegirico all' Autore anonimo del libretto intitolato *Defensio decreti Sacræ Congregationis in causa Sinarum*; poicche ella è una fatica degna di gran lode il difendere contro la temerità altrui, le savie, e venerabili risoluzioni della Sagra Congregazione, tanto più se vengono approvate da' Pontefici. Mà come che la gloria devesi al merito della dottrina promessa nel titolo, ogn' uno prudentemente giudicherà non essere l' Autor sudetto degno di lode, anzi essere solo degno d' uno gran biasimo, e vitupero; mentre sotto 'l titolo di *Difesa del decreto della Sagra Congregazione che condanna i Riti della Cina*, difende e sostiene li stessi Riti condannati contro 'l medesimo decreto, sulla falsa immaginazione che questi non sia assoluto, mà condizionato.

Non istupisca il Lettore all' udire di quest' Anonimo della Società; non essendo cosa nuova de' buoni Padri il dire al pubblico collo specioso frontispizio *di Difesa*, le opere loro contro l' autorità Ecclesiastica, sul disegno d' inescarne la dabbenaggine de' mal pratici alla lettura; i quali, se nella fronte d' un libro scor-

forgeſſero un titolo di critica, e di oppoſizione contro l'autorità della Chieſa, ne concepirebbero un ſanto orrore, e lo rigettarebbero con giuſto diſpregio. In tal guiſa il Padre Bagot Geſuita Franceſe diede alle ſtampe un libro contro 'l diritto de' Veſcovi, co 'l titolo totalmente contrario di *Defenſe du droit Epiſcopal*; quale per queſto motivo fù condannato dall' Aſſemblea del Clero nell' anno 1655. ed il Geſuita maſcherato ſotto 'l nome di Giacomo di Vernant ſtampò contro l'autorità del Papa, e de' Veſcovi la ſua opera, con porle in fronte queſta apparente prerogativa di *Defenſe de l' autorité de N. S. Pere le Pape, de Noſſeigneurs les Cardinaux, Archevêques, & Evêques*; la di cui dottrina, per eſſere tutta oppoſta alla promeſſa del titolo, fù replicatamente condannata dalla Sorbona, e dal Clero nell' anno 1664. E prima di queſti, il Padre Giacomo Sirmondo loro Confratello usò nell' anno 1643. quell' artificio bizzarro, di mettere a' Libri il frontiſpizio *per antiphraſim*, pubblicando ſotto 'l titolo di *Prædeſtinatus*, un libro d' un' Autor Semipelagiano del quinto ſecolo, direttamente contrario a' ſentimenti de' Predeſtinaziani.

Chiaſchedun' Uomo di cognizione molto ben' intende il fine che riſguardano gl' Autori di tal ſatta; ed è d' ingannare i Lettori ſemplici, ſe lor rieſce, coll' apparenza del titolo, à ſeguire la Dottrina oppoſta, che ſi contiene nell' opera; come pela l' iſcuopri S. Leone Papa nella Lettera decretale 93. al cap. 15. *Quamvis* dice egli, *decipere ſimplices poſſent, niſi venenata pocula quadam melle prælinirent, ne uſquequaque ſentirentur infuſuria, quæ eſſent futura mortifera?*

Prevedeva forſe l' Autor del Libello, che le menti ſavie averebbero prodentemente giudicato, che la di lui dottrina non era corriſpondente, anzi contraria alla promeſſa del titolo; onde per divertirle dal formare un tal giudizio, proteſta nel principio pag. 3.

che

che egli s'è applicato à dar fuori la sua opera, per onora di Santa Chiesa: *Sed antea*, scrive egli, *de duobus monitum volo Lectorem: Unum est, ne putet hanc à me sumptam provinciam, ut sub praetextu defensionis, exagitare tutiùs possem, & convellere Sacra Congregationis decreta. Sincero ac serio animo vera peragam, in honorem Sanctae Romanae Ecclesiae. Multis opus non est ad faciendam fidem; res ipsa de se loquetur.* Sfacciataggine inaudita! Promettere per testimonio della sua sincera confessione, quella medesima Dottrina che apertamente lo convince di mentitore. In fatti *res ipsa de se loquitur*, dimostrando quanto siano opposti i di lui sentimenti e al titolo, ed alla protestazione, se con quelli pretende difendere non la determinazione della Sagra Congregazione, mà ben sì i Riti condannati dal di lei decreto.

E vero che questo temerario Libello fà pompa di maggior mole delli due precedenti; ma non per questo devesi tenere in più gran stima; mentre con più parole meno dice, con più ragionamenti meno conchiude. M'appello al tribunale de'savj pel giudizio di quanto sia vero questo mio pensiero; sotto i di cui occhi appresento in ristretto la sostanza d'una tal pretulante Scrittura.

Finge l'Autore sul bel peincipio, che sia pervenuto alle di lui mani un libro di competente grandezza (pessimo principio! mentre comincia da una menzogna, non essendo comparsa opera alcuna del tenore, che vuol dare ad intendere) in cui vien combattuto il decreto della Sagra Congregazione dato li 20. Novembre 1704. con gravissimi argomenti, a' quali per tanto intraprende di rispondere. Indi divide la sua opera in tre capi, ciascheduno de' quali contiene un obbiezione ed una risposta alla medesima.

Nel primo capo tratta delle voci di cui è lecito, ò non lecito servirsi, per esprimere nella Cina il vero Dio. L'oppositore hà per mira di mostrare, che 'l decreto

creto della Congregazione abbia approvato tutto quello che sopra di ciò avea deciso Monsignor Maigrot Vescovo di Conone, contro 'l parere de' Gesuiti, rigettando le voci *XANG TI*, e *TIEN*, e ritenendo come propria la sola voce *TIEN CHU*, per significare il vero Dio. La risposta à questo opponimento pretende far vedere, che l'approvazione data dalla Sagra Congregazione sia solamente condizionata, e che non abbia rigettate le due voci accennate, se non sul supposto, che tutti, ò quasi tutti i Cinesi della setta de' Letterati intendano d'esprimere con quelle il Cielo materiale, ò pure la di lui virtù interna attiva.

Il secondo capo tratta del culto di Confusio e de' Maggiori defonti. L'obbiezione consiste in convincere, che la Congregazione abbia dichiarato, qualmente i Riti soliti à praticarsi in amendue i culti sieno illeciti a' Cristiani: La risposta, in persuadere che la condanna di quei Riti non sia assoluta, mà solamente condizionata, supposta la verità di quanto è stato rappresentato.

L'ultimo capo tratta di due risoluzioni della suddetta Congregazione: La prima, nella risposta data al quesito del terzo Articolo, ove essendo proposto se l'esposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. sia falsa, dice stimarsi da essa più conveniente nulla rispondere sopra tal punto: *Sacra Congregatio sanius duxit nihil respondere*: La seconda, sul fine del suo decreto, in cui apertamente dichiara essere *questa causa finita;* ne altro più desiderarsi, se non che la parte condannata ubbidisca con tutta umiltà, e rassegnazione. Sopra queste due risoluzioni vien fabbricata l'obbiezione; ed è, che sembrano amendue trà di loro contrarie; mercè che non può dirsi finita la causa, quando quel punto dell'esposizione del Martinio non è deciso, e che protesta la Sagra Congregazione non voler sopra ciò rispondere cosa alcuna. Al che vien

rispo-

risposto, conforme al solito, che la causa è ben fi finita quanto alla decisione del jus, mà non già quanto alla decisione del fatto. Ecco ridotta in succinto la sostanza del petulante Libello.

Or chi non vede che la fatica intrapresa dall' Autore non è veramente una difesa del decreto della Sagra Congregazione, come si promette nel titolo, mà all' opposto una difesa de' Riti condannati contro 'l medesimo decreto. Chiunque formalle diverso giudizio, bisognarebbe dirlo, ò cieco di mente, ò almeno molto difettoso ne' lumi: giacche l' obbiezioni addotte hanno per iscopo d' impugnare quei Riti, con oppor loro l' autorità del decreto, che gli condanna; e le risposte che se li danno, non risguardano altro fine, che di rendere inutile quel decreto, per sostenere come leciti quei Riti.

Siasi però comunque si voglia, il nuovo sforzo di questo valoroso Campione de' Riti condannati viene effatto indebolito, e totalmente abbattuto, non solo dalla confessione dell' Autore delle contranote suo ben noto Confratello, qual dice che 'l *Decreto della Congregazione sotto Clemente XI. deve prendersi assolutamente*, e *non sotto condizione, se sia vero quanto gl' è stato proposto*: (sentimento sufficientissimo, per snervare il vigore, se pure ne hà, della di lui scrittura:) mà molto più dalla forza invincibile di tutto ciò s' è pienamente provato nelle pagine 30. 105. e 106. cioè, che quantunque le risposte della Congregazione sieno in qualche modo condizionate, in quanto decidono il diritto intorno a' quesiti, ò sien fatti proposti; la condizione però fondamentale non è stata supposta alla cieca, mà seriamente per lungo tempo esaminata: ne la supposizione è stata fatta à piacere d' una delle parti, mà sostenuta, provata, e difesa in contraditorio per lo spazio di molt' anni, colle scritture, risposte, contrarisposte, avanti si procedesse al giudizio del diritto.

to. Tutto ciò, se ben s' intende, leva ogni pretesto di sfuggirne la decisione.

Aggiungasi, che avendo la Sagra Congregazione dichiarato, *essere questa causa finita*, ne altro desiderarsi, sa non che la parte condannata *ubbidisca con tutta umiltà, e rassegnazione*; bisogna, che ella sia finita non solamente quanto alla decisione del jus, mà ancora quanto all' intiero esame del fatto: imperciocche la mancanza di questo solo darebbe luogo à qualche pretesto per non ubbidire, e non umiliarsi alle di Lei venerabili risoluzioni.

Ne à ciò deve stimarsi contraria la dichiarazione espressa dalla medesima, di non voler pronunciare cosa alcuna intorno all' esposizione fatta ad Alessandro VII. dal Gesuita Martinio. Eccone due motivi: Primo, perche altro è non avere seriamente esaminato il fatto avanti di venire alla decisione del jus; ed altro è non voler proferire giuridicamente sentenza alcuna sopra del fatto, per la sola considerazione di non scostarsi dal solito uso della Sede Apostolica, la quale sopra ciò non hà mai formato giudizio, nel decorso di questa causa: Secondo, perche come s' è veduto nella pag. 24. molte quistioni si sono ultimamente ventilate nel proseguimento di questa Lite, di cui ne meno si parlò sotto Alessandro; per lo che s' è potuto fare un' esame rigorosissimo di molti fatti, senza esaminare ciò, che espose il Martinio sopra altri fatti molto diversi.

Il rimanente di così sconcia scrittura non merita risposta, perche solo degna di quell' applauso, che rendono molti ai personaggi ridicoli di commedia, non essendo, che un deliquio di mente, che molto s' accosta alla pazzia. Ed in fatti, chi potrà contenere il riso nel vedere un Uomo, che si spaccia per Teologo, intraprendere con tutto il genio, e con tutto il fervore di provare, che la Sagra Congregazione de'

Cardinali non solo si sia astenuta da giudicare intorno alla verità de' fatti proposti doppo d'averli per lungo tempo, e con ogni diligenza esaminati; ma eziandio n'abbia rimesso il giudizio all' Imperator della Cina? *dico ad Imperatorem Sinicum*, (scrive con massima imprudenza il buon Padre) *remissum esse judicium circa veritatem aut falsitatem expositorum.* S'avvede pur bene egli della stravaganza esorbitante d'un tal assunto; nulladimeno s'inoltra à sostenerlo come cosa certissima, di cui non può dubbitarsi: *rem miram*, soggiunge, *dicere videor, sed eam tamen verissimam & inelutabilem: sic enim argumentor.* Sentiamo dunque 'l promesso argomento, e ponderiamo sin dove arriva il fervor' imprudente d'un Uomo impegnato à difendere una causa perduta: *Si ad sedandas has controversias necessarium est judicium circa veritatem aut falsitatem expositorum, evidens est remissum hoc esse ad Imperatorem Sinicum; dum sibi istud Ecclesia non assumit, sed potius à se ipsa apertè reiicit. Sumus in casu: ergo judicium super veritate aut falsitate expositorum remissum est ad Imperatorem Sinicum.* E doppo d'aver spesse volte insinuato, che il solo Imperatore abbia la capacità sufficiente, per giudicare quel punto, trattandosi di dichiarare qual sia l'intenzione delle Leggi della Cina, e quale 'l fine de' loro Riti; quasi ciò non bastasse al suo pazzo intento, così ripiglia più in giù l'argomento: *Sine tali judicio sedari nequeunt istæ controversiæ; ergo ab aliqua proferendum est: Non ab Ecclesia, quæ recusat; ergo ab Imperatore Sinico, ad quem cæteroqui de jure spectat Imperii sui leges atque adeò præscriptos ritus explicare, & interpretari: ergo judicium super veritate, aut falsitate diversarum expositionum satis manifestè remissum est à Sacra Congregatione ad Imperatorem Sinicum; quod erat propositum.*

Stupisco adesso che doppo un ragionamento così conchiudente, non abbia egli finalmente prodotta la Let-

Lettera ò sia decreto dalla Sagra Congregazione diretta à quel Monarca Gentile, in cui li faccia un trasporto giuridico di questa famosissima causa, mentre, se gl'hà rimesso espresamente il giudizio, l'averà fatto con le forme solite à praticarsi in simili congiunture. Dio buono! Che specie mai di stravaganza è questa? Immaginarsi, e dir poi con certezza tale, cui non possi congiungersi ne menomo dubbio, che le materie di Religione quanto al fatto sieno rimesse dalla Sagra Congregazione destinata à questo fine da un Pontefice, al giudizio d'un Imperatore Gentile per la decisione? Mà, come che lo Spirito Santo c'insegna, che bisogna rispondere anco à pazzi, acciò non abbiano una falsa stima di lor medesimi d'esser savj: *Respondе stulto juxtà stultitiam suam, ne sibi sapiens esse* Prover. *videatur*: ci sia almeno permesso di domandare à questo valoroso argomentatore, come mai abbia egli potuto sognare, che la Sagra Congregazione non si sia preso l'assunto d'esaminare la quistione del fatto, mentre si vede il decreto della medesima in data delli 3. Luglio 1697. ove apertamente n'assume l'esame ordinando al Procurator de' Vescovi, e Vicarj Apostolici, di produrre in carta le prove de' fatti da esso proposti; tanto più che si leggono stampate in due tomi tutte le scritture presentate da amendue le parti à quel sagro Tribunale per l'esame appunto della quistione del fatto? Come mai abbia egli potuto credere, che vi restasse ancora da formarsi un'altro giudizio de' fatti, giacche nella sentenza decretata chiamasi *questa causa finita*: ne altro ricercasi, se ono che ubbidisca con tanta umiltà, e rassegnazione, chi è condannato? Come mai abbia egli potuto pensare, che la Congregazione si sia rimessa in cosa alcuna al giudizio dell'Imperatore, per quel che appartiene alla verità de' fatti proposti, quando per altro ad ogn'uno è noto, che'l Legato Apostolico, à cui è stata ingionta

26.

l'esecuzione del tutto, hà fatto tutti gli sforzi immaginabili, per impedire, che quel Sovrano s'ingerisca nella conoscenza de' fatti medesimi, ed hà minacciato scommuniche contro chiunque volesse sopra di ciò discorrere, ò disputare alla di lui presenza? Come mai finalmente siasi posto in capo, che quando anco la Congregazione ò non avesse voluto, ò non avesse potuto, per mancanza di notizie sufficienti, giudicare de' fatti proposti, ne avesse rimesso il giudizio à quel Regnante Gentile; mentre è certissimo per le medesime risposte de' Cardinali, che se vi sono stati de' fatti, de' quali non hanno potuto giudicare per mancanza d'informazioni, ne hanno rimessa l'intiera decisione al Legato Pontificio?

Questo, à dirla schietta, è un avere in poco buon concetto la Chiesa, e conoscere molto mal'il di Lei modo di procedere ne' suoi giudizj; il credere che ella abbia da rimettersi, ed aspettare il giudizio d'un Gentile, & Idolatra, per rendersi certa de' fatti, sopra cui appoggi poi le sue sante ed infallibili determinazioni. Se così pensasse di Lei un Luterano, ò un Calvinista, ò altra simil fatta di gente inimici tutti della nostra Santa Madre, non vi sarebbe luogo da maravigliarsi; noto ad ogn' uno il sacrilego livore, che alimentano contro la medesima, e l'empio dispregio, con cui si burlano de di Lei venerabili giudizj: Mà che un suo Figliuolo, impegnato à difendere, e sostenere il di Lei onore, si lasci intendere, che *ad Imperatorem Sinicum remissum sit judicium circa veritatem, aut falsitatem expositorum*, affinche se ne formi da Lei un certo giudizio; tanto è lontano da quella sua protestazione fatta sul principio della sua scrittura, ed espressa in queste parole: *Sincero ac serio animo rem peragO in honorem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, che più tosto sfregia la di Lei stima, e la pone in derisione appresso gli Eretici.

La

La Sagra Congregazione dunque mio buon Padre; se pure dobbiamo darvi fede, hà rimesso il giudizio de' fatti esposti, all' Imperatore della Cina, riconoscendo in lui la potestà di decidere sopra la falsità, e la verità de' medesimi? Questo vostro sentimento, se ben s' attende, risguarda a persuadere, che sù la determinazione di quel Regnante Idolatra, debba fondarsi la verità dalle risoluzioni della Chiesa in queste materie. Così voi v' affaticate di provare con argomenti, che mostrino essere ciò verissimo & invincibile. Bene, secondo il vostro pensiero. Mà ditemi in grazia; soppostà la decisione di quell' Imperatore sopra de' fatti proposti potrà rendersi sicura la Congregazione della verità de' medesimi? Via sù, si conceda, che un Gentile, ed un Idolatra possi averne una totale sperienza, e certezza; una gelosia però segreta contro la Chiesa, un naturale desiderio d' occultare gl' errori della sua setta, le maligne suggestioni di chi lo governa, possono alterare (e chi può dubbitarne?) le pubbliche testimonianze, che ne darebbe. Aggiungasi esser cosa certa, è notissima nella Cina, che quelli della setta de' Letterati; siccome quelli della setta di Foè, professano due Dottrine, una segreta, che non palesano, l' altra esterna, ed apparente, che dimostrano al di fuori: or ammesso ciò, e suppostò perche incontrastabile, qual fede può darsi alla dichiarazione, che proferirebbe quell' Imperatore delle loro intenzioni, de' loro sentimenti, della loro Dottrina?

E chi mai senza errore di giudizio può credere, che la Santa Chiesa sia in necessità di mendicare le testimonianze dagl' Idolatri, e Gentili, per pesare più cauta le sue gravi consulte? Ella è molto ben proveduta di tale, e tanta virtù, con cui può senza le attestazioni sospette de' suoi Nemici venir in chiaro del tutto. I Riti per sì lungo tempo esaminati; i Rituali sì fedelmente tradotti hanno testificato abbastanza;

e i Missionarj medesimi Gesuiti prima d'entrar nell' impegno d'asserire il contrario, giurando per la verità de' fatti ultimamente proposti, sono stati essi pur testimonj più vivi, più sinceri, e più eccettuati. Questo, questo con esattissima diligenza si è ponderato dalla gran mente della Sagra Congregazione nello squittinio d'una tal controversia. Che può ella far di più, che potranno essi replicar d'avvantaggio? La Lite è già terminata, e nell' ordine, e nel merito. La causa è finita, e nel Diritto, e nel Fatto. Sono usciti, approvati, e confermati replicatamente i decreti. *Quid adhuc quaris examen*, dice à chiunque di loro Agostino, *quod jam factum est apud Apostolicam Sedem?* A quest' ultimo solo delle Appellazioni stava appesa in un filo la loro speranza; egli è alla perfine inappellabilmente pubblicato: sono già disperati i sutterfugi, atterrate le cavillazioni, scoperte le menzogne. Un tal decreto è la maggior prova di tutte le addotte, e di quante si possano addurre, mentre convince quegli usi di superstizione, e i loro Difensori d'errore. *Rescripta à Sanctâ Sede Apostolicâ venerunt* (vuol finire siccome ha incominciato il grande Agostino) *Causa finita est: Error utinam aliquando finiatur.*

lib. 2 de pec. con. fol. c. 103.

Serm. 2. de verb. Apost.

IL FINE.